



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

N. 24/2023 del registro delle Deliberazioni del Consiglio metropolitano

ADUNANZA DEL 27/09/2023

**OGGETTO: ACQUISTO DI QUOTE SOCIETARIE IN GENOVA PARCHEGGI SPA
FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DELL' AGENZIA LOCALE DI MOBILITA'
DELL 'A.T.O METROPOLITANO DI GENOVA EX ART. 7, COMMA 1, LETTERA C)
DELLA L.R. LIGURIA N. 33/2013.**

Il giorno 27 settembre 2023 alle ore 15:30 nella sede della Città Metropolitana di Genova, nel Salone del Consiglio, si è riunito il Consiglio appositamente convocato.

All'appello risultano:

MARCO BUCCI	Presente	FABRIZIO PODESTA'	Presente
DANIELA BOTTA	Assente	GABRIELE REGGIARDO	Presente
MARIAJOSE' BRUCCOLERI	Presente	LAURA REPETTO	Assente
LUCA COSTA	Presente	GIACOMO ROBELLO	Presente
STEFANO DAMONTE	Presente	ANDREA ROSSI	Presente
SIMONE FRANCESCHI	Presente	ANTONIO SEGALERBA	Presente
CARLO GANDOLFO	Presente	FRANCO SENAREGA	Presente
CLAUDIO GARBARINO	Presente	GIORGIO TASSO	Presente
MARIA GRAZIA GRONDONA	Presente	CLAUDIO VILLA	Assente
MARIA CATERINA PERAGALLO	Presente		

Assenti: 3, Daniela Botta, Laura Repetto, Claudio Villa.

Partecipa la SEGRETARIA GENERALE Maria Concetta Giardina.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Marco Bucci in qualità di SINDACO METROPOLITANO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione del Consigliere Claudio Garbarino, viene presentata al Consiglio la seguente proposta di deliberazione.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visto il d.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto l'articolo 73 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 che prevedeva la possibilità di tenere le sedute dei Consigli delle Città metropolitane in videoconferenza fino alla data di cessazione dello stato di emergenza dovuto al Covid-19;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

Dato atto che questa Amministrazione ha previsto con Determinazione del Sindaco metropolitano n. 20/2020 disposizioni integrative specifiche per svolgere in modalità telematica e mista le sedute del Consiglio metropolitano;

Considerato che, come confermato anche dalla Circolare del Ministero dell'Interno numero 33/2022, le sedute possono tenersi con tali modalità anche dopo la cessazione dello stato di emergenza purché sia stata prevista apposita disciplina;

Dato atto che la seduta si è svolta in modalità mista, in presenza e video/audio conferenza, nel rispetto dei requisiti richiesti dai provvedimenti sopracitati, con regolare identificazione dei componenti, registrazione audio/video, trascrizione degli interventi e delle votazioni e pubblicità della seduta mediante trasmissione sui canali web istituzionali;

Visto il vigente "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio della Città metropolitana di Genova";

Precisato che la presente proposta di delibera verrà sottoposta alla consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs 175/2016;

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Genova è Ente di Governo del trasporto terrestre e marittimo nell'ambito territoriale identificato dall'art. 9 comma 1 lett.b) della Legge Regionale Liguria n.33/2013, e coincidente con il territorio metropolitano, assumendo in tale funzione la titolarità delle competenze definite dall'art. 7 della legge citata;
- la Città Metropolitana di Genova, nel rispetto della specifica disciplina comunitaria, nazionale e regionale di settore, ha già disposto l'affidamento *in house* ad A.M.T. S.p.a dei servizi di t.p.l. per l'A.T.O. di competenza; in particolare: a) con atto n. 2588 del 14.12.2018 in relazione al lotto 1 ex bacino GU, cui accede apposito contratto di servizio con decorrenza dal 04.12.2019 al 03.12.2029; b) con atto n. 1169 del 26.06.2020 in relazione al lotto 2 ex bacino TG, cui accede apposito contratto di servizio con decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2030;
- la Città Metropolitana di Genova, quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di competenza, esercita le proprie funzioni, ai sensi della lett.c) del comma 1 dell'art.7 della Legge Regionale Liguria n.33/2013: " *anche attraverso la costituzione di Agenzie Locali di Mobilità di livello metropolitano o provinciale in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico con la partecipazione degli enti locali e con i requisiti dei soggetti in house, espletano le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato; alle Agenzie possono essere affidate direttamente la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico locale, nonché la proprietà di detti beni;*
- l'attuazione della disposizione normativa di cui al precedente capoverso in materia di organizzazione del trasporto pubblico locale (t.p.l.), che, appunto, consente la costituzione di "Agenzie Locali di Mobilità" a cui delegare le funzioni di affidamento dei servizi di t.p.l. e di gestione dei relativi contratti di servizio -anche quelli già in essere -si ritiene possa generare una maggiore efficienza operativa legata alla possibilità di sviluppare e consolidare competenze e moduli operativi specifici legati alla funzione delegata oltre a generare un sensibile incremento delle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale, grazie al recupero di risorse oggi destinate alla copertura dell'Iva versata all'erario, e così permettere adeguamenti e/o integrazioni dei contratti di servizio;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

Dato atto che ex art. 7, comma 1, lett.c) della Legge regionale 33/2013 l'istituenda Agenzia Locale di Mobilità potrà essere individuata attraverso la costituzione di una nuova società o mediante l'utilizzo di una società già esistente purché in possesso dei requisiti normativamente previsti e, cioè *“forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico con la partecipazione degli enti locali e con i requisiti dei soggetti in house”*;

Rilevato che:

- la società “Genova parcheggi S.p.a.” potrebbe soddisfare i requisiti normativamente previsti ex art. 7, comma 1, lett. c) della Legge regionale 33/2013, in caso di acquisizione di una partecipazione societaria della medesima da parte della Città Metropolitana di Genova e conseguente esercizio su di essa da parte dell'Ente metropolitano di apposito “controllo analogo” proprio, appunto, dei soggetti in house ;
- l'opzione di utilizzo di una società già esistente risulta, in generale, la scelta più conveniente in quanto permette di minimizzare i costi connessi alla costituzione di una nuova Società, e, con riguardo specifico a “Genova parcheggi S.p.a.”, risulta una scelta opportuna alla luce della comprovata esperienza ventennale della società nella gestione dei servizi pubblici connessi alla mobilità in uno con la solidità finanziaria della medesima.

Valutata quindi la necessità di procedere all'acquisizione di un pacchetto di azioni della società “Genova parcheggi S.p.a.”, previa modifica dell'attuale statuto sociale e previa definizione di idonei patti parasociali, al fine di rendere compatibile l'oggetto sociale allo svolgimento delle attività delegate ed altresì realizzare il “controllo analogo” da parte di Città Metropolitana, è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico costituito da dirigenti e funzionari della Città Metropolitana e del Comune di Genova, al fine di predisporre, tenendo conto delle diverse istanze politiche e dei dati comunicati dalla Società Genova Parcheggi SpA, le possibili modifiche allo Statuto societario ed ai Patti parasociali per rendere possibile una soluzione organizzativa in linea con quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera c) della L.R. n. 33/2013;

Ricordato che:

- con nota prot. 52364 del 20/09/2023 indirizzata al Comune di Genova, azionista di maggioranza di “Genova parcheggi SpA.”, la Città Metropolitana di Genova ha formalizzato l'intendimento di dare attuazione alla previsione organizzativa in materia di t.p.l. di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) della L.R. n. 33/2013;
- con nota del 25/9/2023 (acquisita al prot. n. 53511/2023) il Comune di Genova ha comunicato la disponibilità all'alienazione di una propria quota societaria al prezzo di euro 5,24 ad azione, con riferimento al valore del patrimonio netto al 31/12/2022 di € 2.701.850,00 su un totale di 516.000 azioni, per un pacchetto di 5.000 azioni pari a circa l' 1% del capitale sociale, per un valore di a € 26.200,00, oltre alla disponibilità a modificare lo Statuto e i patti parasociali di Genova parcheggi SpA nelle versioni allegate alla nota metropolitana prot. n. 52730 del 21/09/2023;

VISTI i seguenti documenti:

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale (**All. n. 1**);
2. Patti parasociali per il controllo analogo dei soci (**All. n. 2**);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

3. Atto di indirizzo per la regolamentazione della delega di funzioni ai sensi del comma 1, lett. c) dell'art.7 della L.R. Liguria 33/2013 (**All. n. 3**);

DATO ATTO che lo Statuto di Genova Parcheggi e i Patti parasociali sono stati integrati e modificati nel testo allegato sub. n. 1 e n. 2 al fine di rendere compatibile l'oggetto sociale con lo svolgimento delle attività sottese alla delega e altresì consentire a Città Metropolitana di Genova di esercitare sulla società il controllo analogo conformemente a quanto disposto dagli artt. 16 del Dlgs.175/2026 e 7, comma 1, lett. c), della L.R Liguria 33/2013; in particolare, il controllo analogo congiunto dell'Ente Metropolitano emerge dalle seguenti disposizioni:

- art. 30 dello Statuto, rubricato "*controllo analogo*", la cui lettera e) prevede l'adozione unilaterale da parte di Città Metropolitana dei contenuti della delega, con esclusione, pertanto, del coinvolgimento di altri soci e della stessa Genova Parcheggi S.p.a. garantendo così l'esclusività del controllo in relazione alle funzioni delegate anche in presenza di una partecipazione esigua al capitale sociale (si cfr. anche il nuovo art. 8.3 dei patti parasociali che reca analoga previsione);
- artt. 3 e 4 dei patti parasociali, rubricati, rispettivamente, "*modalità di esercizio del controllo analogo*" e "*assemblea di coordinamento*", che prevedono il controllo in termini preventivi, concomitanti e successivi, oltre a prevedere un'Assemblea di coordinamento che determina gli indirizzi della società e nella quale nessuna deliberazione avente ad oggetto le funzioni delegate dalla Città Metropolitana di Genova può essere assunta senza la votazione favorevole dell'Ente metropolitano, così impedendo che anche un'esigua partecipazione al capitale sociale possa attenuare e/o pregiudicare il controllo dell'Ente sulla società;

DATO ATTO altresì che l'Atto di indirizzo per la delega delle funzioni come nel testo allegato sub. n. 3 è coerente ed in linea con quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lett.c) della LR Liguria 33/2013 e che nel medesimo sono dettagliatamente indicati le funzioni delegate e le funzioni che restano di competenza esclusiva della Città Metropolitana di Genova;

RILEVATO che l'acquisto di partecipazioni da parte di un'amministrazione pubblica in società a totale o parziale partecipazione pubblica è disciplinato dal decreto legislativo n.175 del 19 agosto 2016 che agli artt.4 e 5 testualmente recita:

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Omissis commi 5- 9-quater

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali

sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

VISTA la Relazione tecnico illustrativa relativa all'operazione societaria posta in essere ed alla sua sostenibilità, (**All. n. 4**), la quale ultima, redatta analizzando la "Analisi della situazione aziendale propedeutica all'evoluzione di Genova Parcheggio SpA in Agenzia della Mobilità", il bilancio chiuso al 31.12.2022 e la nota integrativa di Genova Parcheggio SpA, contiene tutti gli elementi volti ad assolvere all'obbligo di motivazione analitica di cui all'art.5 citato con riferimento:

- alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art.4;
- alle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- alla compatibilità della scelta con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- alla compatibilità con le norme dei trattati europei in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato all'impresa.

VISTO altresì il "Quadro Economico delle Risorse finanziarie per l'esercizio della delega" (**All. n. 5**), da cui emerge in via previsionale il valore economico dell'attività di gestione della delega e i costi connessi all'esercizio della medesima, i cui aggiornamenti Città Metropolitana di Genova si riserva di esaminare annualmente al fine di verificarne la congruità oltre a riservarsi la verifica a consuntivo della spesa effettivamente rendicontata per la funzione svolta, , nell'ambito del controllo analogo ex art. art. 4, comma 5.4, dei Patti parasociali, al fine di salvaguardare il vincolo di destinazione dei finanziamenti pubblici destinati al trasporto pubblico locale;

ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori ai sensi dell'art.239 comma 1 n.3) del D.lgs.267/2000, relativamente alle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. la presente proposta è stata sottoposta a pubblica consultazione mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dal 21/09/2023;

CONSIDERATO che copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21 bis della Legge 10 ottobre 1990 n.287;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge 56/2014 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

- il T.U. delle Società Partecipate D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i.;
- il Dlgs. 201/2023 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto metropolitano e i regolamenti applicabili;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla dott.ssa Maria Concetta Giardina responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento.

Dato atto che dal presente provvedimento discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, e dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Atteso che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare il cui esito di esame istruttorio è allegato alla presente;

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare attuazione all'art. 7, comma 1, lettera c) della L.R. n. 33/2013 in materia di organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale (t.p.l.), ponendo in essere gli atti necessari ad individuare "Genova Parcheggi S.p.a." quale "Agenzia Locale di Mobilità" per l'A.T.O. metropolitano di Genova a cui delegare le funzioni connesse all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi di TPL e la gestione dei contratti di servizio stipulati, ivi compresi quelli già attualmente in essere e richiamati nelle premesse del presente atto;
- 3) di approvare ed autorizzare conseguentemente l'acquisto di n. 5.000 azioni di Genova parcheggi S.p.a per l'importo di € 26.200 pari a circa l'1% del capitale sociale, con imputazione della spesa da impegnare successivamente alla delibera di variazione di bilancio, che presenta sufficiente disponibilità, precisandosi che tale acquisto azionario risulta subordinato all'approvazione da parte del Comune di Genova delle modifiche dello Statuto e dei patti parasociali nelle versioni allegate alla nota prot. n. 52730 del 21/09/2023 al medesimo trasmessa;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

- 4) di approvare lo “statuto” di Genova parcheggi S.p.A. nel testo allegato sub n. 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- 5) di approvare i “Patti parasociali”, nel testo allegato allegato sub n. 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima,
- 6) di dare mandato al Sindaco metropolitano o a un suo delegato ad approvare nell’Assemblea Straordinaria appositamente convocata il nuovo Statuto di “Genova Parcheggi S.p.a.”, autorizzandolo fin d’ora ad assentire alle eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
- 7) di dare mandato al Sindaco metropolitano o a un suo delegato a sottoscrivere i Patti parasociali, provvedendo a tutti gli adempimenti occorrenti per dare esecuzione a quanto deliberato, compreso il recepimento di eventuali integrazioni e/o rettifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie ai fini della correttezza formale degli atti;
- 8) di prendere atto della “Relazione tecnico illustrativa” relativa all’operazione societaria posta in essere con il presente atto ed alla sua sostenibilità economico finanziaria, nel testo allegato sub n. 4 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima, la quale ultima assolve all’obbligo di motivazione analitica di cui all’art.5 del Dlgs.175/2016;
- 9) di approvare il “Quadro Economico delle Risorse finanziarie per l’esercizio della delega” (All. n. 5), da cui emerge in via previsionale il valore economico dell’attività di gestione della delega e i costi connessi all’esercizio della medesima, i cui aggiornamenti Città Metropolitana di Genova si riserva di esaminare annualmente al fine di verificarne la congruità oltre a riservarsi la verifica a consuntivo della spesa effettivamente rendicontata per la funzione svolta, , nell’ambito del controllo analogo ex art. art. 4, comma 5.4, dei Patti parasociali, al fine di salvaguardare il vincolo di destinazione dei finanziamenti pubblici destinati al trasporto pubblico locale;
- 10) di approvare il documento denominato “Atto di indirizzo per la regolamentazione della delega di funzioni”, nel testo allegato allegato sub n. 3 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima, sulla cui base il Responsabile della Direzione “Territorio e Mobilità” della Città Metropolitana di Genova, con apposito provvedimento amministrativo, formalizzerà la delega di funzioni ex art. 7, comma 1, lettera c) della L.R. n. 33/2013 nei confronti di Genova Parcheggi S.p.a.al termine del procedimento volto all’acquisto delle partecipazioni azionarie della Società da parte della Città Metropolitana di Genova e successivamente all’intervenuta approvazione delle modifiche statutarie di cui al precedente punto 4 e all’intervenuta sottoscrizione dei Patti Parasociali di cui al precedente punto 5;
- 11) di autorizzare il Responsabile della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova, ad apportare modifiche e/o integrazioni non sostanziali all’atto di cui al precedente punto 10;
- 12) di dare atto che lo schema della presente deliberazione di Consiglio Metropolitano è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ente.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

13) di trasmettere copia del presente atto alla Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti, al fine della verifica della conformità della presente deliberazione a quanto disposto dagli articoli 4, 5 comma 1 e 2, 7 e 8 del D. Lgs. 175/2016 ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Conclusa la discussione (...omissis...), il Presidente del Consiglio BUCCI MARCO sottopone la proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante sistema elettronico, con il seguente esito:

Favorevoli	Contrari	Astenuti
Bucci Marco; Gandolfo Carlo; Garbarino Claudio; Peragallo Maria Caterina; Podestà Fabrizio; Reggiardo Gabriele; Robello Giacomo; Rossi Andrea; Segalerba Antonio; Senarega Franco; Tasso Giorgio;		Bruccoleri Mariajosé; Costa Luca; Damonte Stefano; Franceschi Simone; Grondona Maria Grazia;
Tot. 11	Tot. 0	Tot. 5

In virtù dell'esito della votazione, il Presidente del Consiglio dichiara approvata la proposta come sopra riportata comprensiva dei suoi allegati divenuta deliberazione n.24/2023.

Delle decisioni assunte e votazioni adottate si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto

Approvato e sottoscritto
La SEGRETARIA GENERALE
Maria Concetta Giardina
con firma digitale

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO
Marco Bucci
con firma digitale

MODIFICA DELLO STATUTO

STATUTO SOCIALE VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
TITOLO I Denominazione, sede, durata, oggetto sociale, domicilio Articolo 1 - Denominazione 1.1. E' costituita una Società per Azioni denominata "Genova Parcheggio- Società per Azioni" (in forma abbreviata, di seguito la "Società") per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci. 1.2. La società opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e del D.Lgs. n. 50/2016. Articolo 2 - Sede 2.1. La Società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese ove la Società è iscritta. 2.2. Il Consiglio di Amministrazione - laddove consentito dalle disposizioni di legge - o l'Amministratore Unico (nel seguito, singolarmente, anche "Organo Amministrativo") può trasferire la sede nell'ambito del Comune di Genova ed istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti in Italia. 2.3. Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere, in Italia, sedi secondarie, filiali e succursali. Articolo 3 - Durata 3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte. 3.2. La Società potrà essere sciolta anticipatamente, con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci. 3.3. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione. Articolo 4 - Oggetto sociale 4.1. La Società, nell'ambito di quanto previsto	TITOLO I Denominazione, sede, durata, oggetto sociale, domicilio INVARIATO INVARIATO INVARIATO Articolo 4 - Oggetto sociale

dalle lettere a), b), d) ed e) di cui all'art.4 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm, ha quale oggetto sociale:	4.1 INVARIATO
1) progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi di superficie ed in struttura;	1) INVARIATO
2) progettazione, realizzazione e gestione di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione, ed ad ogni altro aspetto connesso a sosta e parcheggio;	2) INVARIATO
3) progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi in materia di organizzazione del territorio e della mobilità urbana con particolare riferimento al settore dei parcheggi, della sosta, della viabilità;	3) INVARIATO
4) studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità urbana e connessi al trasporto pubblico locale e al sistema di gestione della sosta, fra cui, a titolo esemplificativo, quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva secondo i modelli del “car sharing” e del “bike sharing”;	4) INVARIATO
5) studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di beni e servizi complementari o connessi alla gestione della sosta su strada ed attuazione di interventi complementari alla gestione della sosta su strada, quali la segnaletica ed i sistemi segnaletici stradali, di orientamento e commerciale, la regolazione di zone pedonali attrezzate e arredo urbano conseguente;	5) INVARIATO
6) studio, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di prodotti, sistemi e servizi elettronici ed informatici evoluti di bigliettazione e multi-bigliettazione;	6) INVARIATO
7) studio, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi e servizi di controllo degli accessi ad aree pubbliche e private;	7) INVARIATO
8) gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta;	8) INVARIATO
9) gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attività di rimozione rottami;	9) INVARIATO
10) gestione e servizi di applicazione dispositivi omologati di immobilizzo autoveicoli in divieto di sosta;	10) INVARIATO

11) progettazione e ricerca dati sulla domanda di parcheggio per accertare stato fabbisogni, accettabilità tariffe di sosta;	11) INVARIATO
12) progettazione tecnico economica, progettazione e sviluppo, anche con riferimento a progetti in ambito nazionale ed europeo, nelle tematiche della mobilità urbana, della sosta e della viabilità anche in connessione al settore delle energie da fonti alternative, e dei relativi impianti ed infrastrutture;	12) INVARIATO
13) progettazione e gestione servizi di campagne di informazione e promozione inerenti la mobilità urbana;	13) INVARIATO
	14) gestione del contratto di servizio di cui all'art. 15 L.R. Lig. 33/2013 e supporto al monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato;
	15) supporto agli enti locali nelle attività di programmazione e pianificazione di cui agli artt. 6 e 7 L.R. Lig. 33/2013;
	16) monitoraggio e controllo sull'attuazione degli accordi di programma di cui all'art. 12 L.R. Lig. 33/2013;
	17) gestione e sviluppo delle reti e delle dotazioni patrimoniali finalizzate al trasporto pubblico locale e alla mobilità di proprietà o comunque ad altro titolo nella disponibilità della società e, in genere, progettazione di modifiche delle reti favorendo forme di sostenibilità a ridotto impatto ambientale;
	18) espletamento delle procedure per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale in riferimento all'ambito di cui all'art. 9 L.R. Lig. 33/2013 secondo la normativa di riferimento vigente;
	19) Partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale nonché la pianificazione, il reperimento e la rendicontazione delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali;

	20) supporto alla sperimentazione e all'implementazione di soluzioni innovative nella gestione ed analisi del Trasporto pubblico locale e della mobilità in generale, anche con riferimento alle nuove tecnologie; 21) attività tecnico-amministrative correlate alle funzioni di cui all'art. 7 L.R. Lig. 33/2013, definite ed esplicitate nell'atto di regolazione della delega;
4.2 La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività di servizio, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare, rispetto alle attività di cui sopra.	4.2 INVARIATO
4.3 La Società potrà realizzare e gestire, le attività di cui sopra direttamente, in concessione, su mandato, in appalto o in qualsiasi altra forma anche di collaborazione con terzi.	4.3 INVARIATO
4.4 La Società potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale. A questo fine, nei limiti consentiti dal modello dell'"in house providing" e di quanto stabilito dalla legislazione vigente, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, potrà rilasciare garanzie personali o reali, anche nell'interesse di terzi, e potrà assumere, previa deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Genova, nonché dei competenti Organi degli altri enti partecipanti, partecipazioni e interessenze in altre società o imprese o enti aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.	4.4 INVARIATO
4.5 Nell'esercizio delle proprie attività, la società avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, dovrà attenersi ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.	4.5 INVARIATO
4.6 La Società è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci che esercitano il controllo analogo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o	4.6 La Società è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, anche mediante delega di funzioni, dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci che esercitano il controllo analogo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa

altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.	permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
4.7 La società potrà anche svolgere:	4.7 INVARIATO
a) la gestione ordinaria e straordinaria per la liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate comunali patrimoniali e assimilate, tributarie ed extra-tributarie del Comune di Genova, ed eventualmente anche di altri enti pubblici e di società di servizi pubblici locali che esercitino il controllo analogo sulla società, nonché tutte le attività connesse e complementari, nel rispetto delle normative vigenti; b) l'attività di consulenza e assistenza nei settori di cui al punto a) a favore di soggetti terzi, nonché la gestione delle connesse pratiche amministrative e giudiziali	
Articolo 5 - Domicilio 5.1. Il domicilio dei soci, dell'Amministratore Unico o dei Consiglieri di Amministrazione, dei sindaci e dei revisori, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.	INVARIATO
TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI Articolo 6 - Capitale sociale	INVARIATO
6.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 516.000= (cinquecentosedicimila virgola zero) ed è suddiviso in numero 516.000 (cinquecentosedicimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, (uno) cadauna. 6.2. La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà essere detenuta dal Comune di Genova. Eventuale aumenti di capitale dovranno essere deliberati ed attuati nel rispetto della suddetta previsione. 6.3. Non è permessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, previsto dalla normativa vigente.	

Articolo 7 - Azioni 7.1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. 7.2. La qualità di socio comporta l'adesione allo Statuto sociale. 7.3. Fermo quanto previsto all'articolo 6.2 che precede, la Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto dei limiti di legge. 7.4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti e nel rispetto della normativa vigente. I soci in ritardo nei versamenti sono tenuti al pagamento di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto incrementato dell'1%.	INVARIATO
Articolo 8 - Obbligazioni 8.1. La Società può emettere obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento a norma e con le modalità di legge. La delibera di emissione di obbligazioni, di qualunque specie, è di competenza dell'Assemblea straordinaria.	INVARIATO
Articolo 9 - Trasferimento delle azioni, Prelazione, Gradimento 9.1. Trasferimento delle azioni. 9.1.1. Nei limiti di quanto stabilito agli artt.1, 4, 6 e 7, il presente articolo 9 si applica a qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della Società), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del passaggio a terzi della proprietà o nuda proprietà di azioni o di diritti reali, pegno o usufrutto, su azioni, obbligazioni convertibili, warrant, diritti di opzione e strumenti finanziari (il "Trasferimento delle Azioni"). 9.1.2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.2., i soci pubblici potranno liberamente effettuare un Trasferimento delle Azioni - in esenzione dei vincoli previsti nei successivi articoli 9.2. e 9.3. e alle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, tra cui la previa delibera del Consiglio Comunale e dei competenti Organi deliberanti degli enti pubblici partecipanti - ad altri enti pubblici o a società in house o in controllo analogo congiunto controllate dallo stesso Comune di Genova o dagli altri soci pubblici.	INVARIATO

9.1.3. L'efficacia dei Trasferimenti delle Azioni nei

confronti della Società è in ogni caso subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel Libro dei soci, iscrizioni che l'Organo Amministrativo effettuerà dopo avere verificato che il trasferimento è avvenuto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e del presente Statuto. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

9.2. Prelazione.

9.2.1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9.2.3 che segue, in qualunque caso di Trasferimento delle Azioni diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie Azioni alle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri soci secondo la procedura precisata all'articolo 9.2.2.

9.2.2. Procedura.

9.2.2.1. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il socio dovrà inviare agli altri soci nonché, in copia, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico ed al Presidente del Collegio Sindacale, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata

a.r. o PEC nella quale venga specificato: il nome e l'indirizzo del terzo o dei terzi offerenti, il numero di azioni, diritti di opzione e qualsiasi altro strumento finanziario convertibile in azioni ovvero che dia diritto a sottoscrivere azioni che si intende trasferire, il prezzo e tutte le ulteriori condizioni di Trasferimento delle Azioni.

9.2.2.2. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione devono, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o PEC di cui all'articolo 9.2.2.1., darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico e al Presidente del Collegio Sindacale. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le Azioni offerte in vendita, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1.

9.2.2.3. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le Azioni sono ad essi attribuite in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

9.2.2.4. Qualora nessun socio eserciti - nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi - il diritto di prelazione, le Azioni saranno liberamente trasferibili, salvo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 9.3., purché a condizioni non differenti da quelle indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1. Ove, tuttavia, il socio non trasferisca le proprie azioni entro 6 mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il Trasferimento delle Azioni al terzo, esso, in caso di successivo Trasferimento delle Azioni, deve nuovamente offrirle in prelazione ai sensi dei precedenti commi.

9.2.3 E' fatto divieto cedere azioni a soggetti privati ad eccezione di quelli prescritti da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, come previsto dalla normativa vigente.

9.3. Gradimento.

9.3.1. Nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 4 e 6 del presente statuto, qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 9.2., in caso di Trasferimento delle Azioni diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, è richiesto il preventivo gradimento dell'Organo Amministrativo.

9.3.2. Il gradimento potrà essere negato allorché l'avente diritto dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga, o possa porsi in contrasto con il perseguimento dell'oggetto sociale od in antitesi con la qualificazione di società in house ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore.

9.3.3. L'Organo Amministrativo provvederà a deliberare il gradimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9.2.2.2. in caso di mancato esercizio della prelazione.

9.4. Recesso.

9.4.1. Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti l'introduzione la rimozione o la modificazione di vincoli alla circolazione delle

azioni.	
TITOLO III ASSEMBLEA Articolo 10 - Assemblea e Diritto di Voto 10.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio del Comune di Genova. 10.2. L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che esibiscano i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea. In ogni caso hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti titolari di azioni nominative che abbiano depositato le azioni con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. 10.3. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona non amministratore, sindaco o dipendente della Società, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 c.c.. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e il diritto di voto, anche per delega. Articolo 11 - Presidenza, Segreteria, Verbale 11.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'amministratore presente più anziano d'età, oppure da altro intervenuto all'Assemblea designato dall'Assemblea stessa a maggioranza. 11.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra gli azionisti e fra i Sindaci effettivi. 11.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto dal Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Articolo 12 - Convocazione	INVARIATO INVARIATO INVARIATO

12.1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da recapitarsi ai soci almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'assemblea contenente l'indicazione della data, ora, luogo di convocazione e ordine del giorno, (la "Lettera di Convocazione"). Nella stessa Lettera di Convocazione deve essere fissato il giorno della seconda adunanza da tenersi, qualora la prima vada deserta, a non oltre 30 (trenta) giorni dalla medesima.

12.2. Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto dei quorum stabiliti nelle successive disposizioni e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima con le stesse modalità previste dal precedente articolo 12.1.

12.3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto, e partecipi all'assemblea l'Amministratore unico ovvero la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, nonché la maggioranza dell'organo di controllo.

12.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

12.5. L'Assemblea si riunisce ogniqualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

12.6. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di

visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.	
Articolo 13 - Assemblea Ordinaria 13.1. L'Assemblea ordinaria, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli enti pubblici al servizio dei quali la Società opera, delibera sulle materie previste dall'art. 2364 c.c. e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza assembleare. L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera a norma di legge. 13.2. Sono inoltre soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea i seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo: - approvazione dei piani programmatici, del budget di esercizio e degli investimenti di cui alla Relazione Previsionale Aziendale di cui all'art. 25; - approvazione degli indirizzi generali in materia di organizzazione e di assunzione di personale, della pianta organica ed in materia di appalti e concessioni; - stipula di mutui ed operazioni di finanziamento; - acquisizione di beni e servizi per importi superiori a Euro 1.500.000,00, non compresi nei piani di intervento di cui al presente articolo; - acquisto ed alienazione di partecipazioni; - acquisto e cessioni di aziende e/o rami d'azienda; - convenzioni ed accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione di servizi ricompresi nell'oggetto sociale. 13.3. L'Organo Amministrativo, qualora intenda adottare deliberazioni di cui al punto precedente, convoca l'Assemblea trasmettendo la relativa proposta di deliberazione agli Enti pubblici soci almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea. 13.4. La proposta dovrà essere corredata dal parere del Collegio Sindacale, ove necessario, e da relazione illustrativa, onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte degli Enti soci.	INVARIATO
Articolo 14 - Assemblea Straordinaria 14.1. L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.	INVARIATO

14.2. L'Assemblea straordinaria delibera, oltre che sugli argomenti di cui all'art. 2365 primo comma c.c., sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447bis e seguenti c.c. TITOLO IV AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' Articolo 15 - Composizione e Poteri 15.1. La Società è amministrata da un Amministratore unico o, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) o 5 (cinque) membri compreso il Presidente, secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche riguardanti le società a partecipazione pubblica. 15.2. Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) dell'Amministratore Unico, qualora sia adottata tale forma di amministrazione, e della totalità degli amministratori, nel caso in cui il Comune sia proprietario del 100% del capitale; (ii) nei restanti casi, i soci Enti Pubblici nominano, ai sensi dell'art. 2449 c.c., un numero di amministratori proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale. 15.3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione tra i consiglieri nominati dal Comune di Genova ai sensi dell'art. 2449 c.c. 15.4. L'Amministratore Unico o i consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia. 15.5. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio cesserà. Il Collegio Sindacale compierà gli atti di ordinaria amministrazione fintanto che il Comune e gli altri soci non abbiano provveduto alla nomina degli amministratori di propria competenza ai sensi della legge 444/94. Analogamente si provvederà qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare l'Amministratore unico. 15.6. Compiti dell'Organo Amministrativo 15.6.1. Nel rispetto degli indirizzi formulati dai Soci ai sensi degli artt. 25, 27 e 31 del presente	INVARIATO
---	------------------

Statuto e di quanto previsto all'art. 13, l'Organo Amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione della Società e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea, fermo restando l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte di tutti i Soci da esercitarsi con le modalità di cui al presente statuto. 15.7. Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n. 251. 15.8. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti di una società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate nel rispetto del limite di spesa previsti per legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione di questa disposizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.	
Articolo 16 - Deleghe 16.1. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vice Presidente. Tale incarico può essere conferito esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un solo amministratore scelto tra i membri nominati dal Comune di Genova, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. 16.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può non essere membro del Consiglio stesso; delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario. 16.3. L'Organo Amministrativo può nominare un direttore generale determinandone competenze e poteri. 16.4. E' fatto divieto di istituire organi diversi da	INVARIATO

quelli previsti dalle norme di legge in tema di società. La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.	
Articolo 17 - Convocazione e Presidenza	INVARIATO
17.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, su convocazione del Presidente ovvero a seguito di richiesta di uno dei suoi componenti oppure quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale.	
17.2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata a.r. o telegramma o PEC da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta anche per telefax, spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti gli Amministratori.	
17.3 In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci.	
17.4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove deve trovarsi anche il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
17.5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza dal consigliere più anziano d'età.	
Articolo 18 - Deliberazioni	INVARIATO

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica a condizione che sia presente la maggioranza dei componenti nominati dal Comune di Genova. 18.2. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti.	
Art. 19 - Compensi e rimborso spese 19.1. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni della normativa vigente. 19.2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti sentito il parere del Collegio Sindacale. 19.3. Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio. 19.4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato agli amministratori.	INVARIATO
Articolo 20 - Rappresentanza legale 20.1. La rappresentanza legale della Società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta al vice Presidente, se nominato e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere più anziano in ordine di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. Qualora sia nominato un Amministratore unico la rappresentanza legale della Società spetta a quest'ultimo.	INVARIATO
TITOLO V COLLEGIO SINDACALE Articolo 21 - Composizione e Nomina 21.1. Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) di 3 sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario del 100% del capitale della società; (ii) di due sindaci	INVARIATO

effettivi, tra cui il Presidente, e di un sindaco supplente, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario di una quota del capitale della società inferiore, ma comunque di maggioranza. In questo caso, il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sono nominati dall'assemblea, nella quale - a questo fine soltanto - il Comune non avrà diritto di voto. La scelta dei sindaci da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n. 251.	
21.2. I sindaci durano in carica tre esercizi.	
21.3. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai membri del Collegio Sindacale.	
Articolo 22 - Poteri del Collegio Sindacale	INVARIATO
22.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. L'Assemblea può affidare tale attività ad un Revisore contabile o ad una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.	
TITOLO VI BILANCIO E RELAZIONI - CONTROLLO ANALOGO	
Articolo 23 - Esercizio Sociale	INVARIATO
23.1. Gli esercizi sociali si aprono il 1° (primo) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
23.2. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.	
Articolo 24 - Ripartizione degli Utili	INVARIATO
24.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente: a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) è assegnata alla riserva legale fino al limite di legge,	

b) il residuo è ripartito secondo la destinazione deliberata dell'Assemblea. 24.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo stesso. 24.3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.	
Articolo 25 - Relazione Previsionale Aziendale 25.1. L'Organo Amministrativo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, predispone ed invia ai Soci la Relazione Previsionale sull'attività della Società contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione delle attività affidate dagli Enti pubblici soci ed all'art. 30 lettera d). 25.2. La Relazione Previsionale Aziendale contiene: a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performances attese e organizzative di validità triennale; b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria; c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b); d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate o che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da eventuali contenziosi; e) il piano annuale delle assunzioni (da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente) per l'anno successivo corredato da un'analisi dello sviluppo delle società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi di personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa al	INVARIATO

personale, al loro reclutamento e all'eventuale conferimento di incarichi ai dipendenti; f) il piano annuale degli acquisti. 25.3. Fermo quanto sopra, il Comune di Genova esercita il controllo mediante l'apposita struttura designata dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova. 25.4. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo, la Società adotta procedure di pianificazione pluriennale e previsione annuale secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune di Genova e degli altri soci pubblici e nel rispetto degli obblighi di cui al Regolamento sui controlli delle Società Partecipate dal Comune di Genova, che si considera espressamente richiamato nel presente Statuto.	
Articolo 26 - Approvazione della Relazione Previsionale Aziendale 26.1. L'assemblea dei soci, in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con le maggioranze di legge, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo Amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti. 26.2. L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.	INVARIATO
Articolo 27 - Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari 27.1. Successivamente alla conclusione del primo semestre di ciascun anno l'Organo Amministrativo trasmette al Comune di Genova ed agli altri soci pubblici una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché i Soci assumano le eventuali azioni correttive. 27.2. La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici,	INVARIATO

patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con le finalità di controllo strategico.	
Articolo 28 - Principali obblighi di informazione e segnalazione 28.1. Il Presidente del Collegio Sindacale invia all'azionista Comune di Genova ed agli altri soci pubblici, almeno quindici giorni prima e in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta. 28.2. Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze indicate dagli Articoli 26, 27, 28 e 29 del presente Statuto al fine di garantire all'azionista Comune di Genova ed agli altri soci pubblici i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.	INVARIATO
Articolo 29 - Relazione finale sullo stato di attuazione Degli indirizzi e degli obiettivi strategici 29.1. Entro i termini stabiliti dai soci con i rispettivi Regolamenti sulle società partecipate, l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obblighi strategici assegnati dal Comune di Genova e dagli altri soci e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.	INVARIATO
TITOLO VI Bilancio e relazioni - controllo analogo	TITOLO VI Bilancio e relazioni - controllo analogo
Articolo 30 - Controllo analogo 30.1. Gli Enti soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative nelle seguenti forme e modalità: a. mediante la maggioranza qualificata prevista dall'art. 26 per l'approvazione, in prima convocazione, della Relazione Previsionale da parte dell'assemblea dei soci; b. tramite l'esame e l'approvazione in Assemblea della relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici di cui all'art. 27 c. mediante le decisioni riservate	Articolo 30 - Controllo analogo 30.1 INVARIATO a. INVARIATO b. INVARIATO c. INVARIATO

all'assemblea dei soci ai sensi dei precedenti artt. 13 e 26; d. mediante la definizione unilaterale dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art. 4, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidanti. In particolare detti disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente statuto, assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione con le Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società. 30.2. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative: - comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo Ente socio, al cui servizio la Società opera; - trasmissione preventiva dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, con potere propositivo dei Soci, in merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno; particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della società ai fini dell'esercizio del controllo da parte di soci sullo stesso;	d. INVARIATO e. mediante la definizione unilaterale dei contenuti della delega di funzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) L.R. Lig. 33/2013 che, unitamente alle disposizioni del presente statuto, assicuri all'Ente delegante un controllo ed una interazione con le Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società. 30.2. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati e alle funzioni a essa delegate, nonché a fornire le seguenti informative: - comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo Ente socio, al cui servizio la Società opera, nonché di quello relativo alle funzioni delegate alla società medesima; - INVARIATO
---	--

- il progetto di bilancio è corredato dalla Relazione sul governo societario di cui all'art. 31 - trasmissione, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalla Relazione sul governo societario, dalle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea. 30.3. In ogni caso, gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.	- INVARIATO - INVARIATO 30.3. In ogni caso, gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima società, nonché all'esercizio delle funzioni a essa delegate. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.
Articolo 31 - Relazione sul governo societario 31.1. La società nella Relazione annuale sul governo societario evidenzia, in conformità alla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti e degli strumenti di governo societario adottati o della ragione della loro non adozione. Tale relazione dovrà essere pubblicata contestualmente al bilancio di Esercizio. 31.2. La società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di: * conformità dell'attività societaria alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni; * controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa; * codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; * programmi di responsabilità sociale dell'impresa in conformità alle raccomandazioni dell'Unione	INVARIATO

MODIFICA DEI PATTI PARASOCIALI

TESTO DEI PATTI VIGENTI ¹	PROPOSTA DI MODIFICA
Premesso che: a) il Capitale sociale della Società è attualmente pari a Euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila,00), diviso in 516.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, aventi tutte parità di diritti, ed è così ripartito: - Comune di Genova è titolare di n. 515.998 azioni ordinarie di GENOVA PARCHEGGI S.p.A., corrispondenti al 99,9996% del Capitale della stessa; - Istituto Giannina Gaslini è titolare di n. 1 azioni ordinarie di GENOVA PARCHEGGI S.p.A., corrispondente allo 0,0002% del Capitale della stessa; - Ospedale Policlinico San Martino è titolare di n. 1 azioni Ordinarie di GENOVA PARCHEGGI S.p.A., corrispondente allo 0,0002% del Capitale della stessa; b) i Soci sottoscrittori (in seguito, intesi collegialmente, "Soci"), intendono sottoscrivere dei Patti Parasociali (in seguito i "Patti Parasociali") al fine di prevedere e disciplinare l'esercizio del c.d. "controllo analogo" congiunto sulla Società; c) oltre al Comune di Genova, all'Istituto Gaslini e all'Ospedale Policlinico San Martino, possono detenere azioni della Società altri Enti pubblici che dovranno mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale sulla Società. E' ammessa la partecipazione di capitali privati prescritta da norme di legge e a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società; d) La Società opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'ordinamento dall'Unione	Premesso che: a) il Capitale sociale della Società è attualmente pari a Euro xxx (xxx), diviso in xxx azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, aventi tutte parità di diritti, ed è così ripartito: - Comune di Genova è titolare di n. 515.998 azioni ordinarie di GENOVA PARCHEGGI S.p.A., corrispondenti al xxx% del Capitale della stessa; - Istituto Giannina Gaslini è titolare di n. 1 azioni ordinarie di GENOVA PARCHEGGI S.p.A., corrispondente allo xxx% del Capitale della stessa; - Ospedale Policlinico San Martino è titolare di n. 1 azioni Ordinarie di GENOVA PARCHEGGI S.p.A., corrispondente allo xxx% del Capitale della stessa; - Città Metropolitana di Genova è titolare di n. xxx azioni Ordinarie di GENOVA PARCHEGGI S.p.A., corrispondente allo xxx% del Capitale della stessa; b) INVARIATO c) oltre al Comune di Genova, all'Istituto Gaslini, all'Ospedale Policlinico San Martino e alla Città Metropolitana di Genova possono detenere azioni della Società altri Enti pubblici che dovranno mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale sulla Società. E' ammessa la partecipazione di capitali privati prescritta da norme di legge e a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società; d) INVARIATO

¹ N.B.: il testo vigente dei patti parasociali non ha la numerazione dei commi. Per facilitare il raffronto, ai fini del presente elaborato si è quindi proceduto a numerare i commi sia della versione vigente sia di quella contenente le proposte di modifica.

Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali affidatele dai Soci, potendo altresì porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività demandatele, così come previsto nello statuto della Società, nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica; e) oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dagli stessi. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al punto precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società; f) gli Enti Soci esercitano su Genova Parcheggi S.p.A. il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione ai servizi dalla stessa prestati nei loro confronti: in particolare, esercitano il controllo analogo congiunto mediante la partecipazione all'Assemblea di Coordinamento dei Soci, appositamente istituita e costituita dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi, il cui funzionamento è regolato tramite i presenti Patti Parasociali. Tutto quanto sopra premesso e rilevato, i Soci, concordemente convengono e sottoscrivono quanto segue: Art. 1 - PREMESSE Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali (di seguito i "Patti Parasociali") ed hanno determinato il consenso dei Soci e rappresentano, quindi, utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dei Soci stessi ivi manifestata. Art. 2 - OGGETTO - FINALITÀ 2.1 I Soci, come sopra individuati e rappresentati, concordando sulla necessità di dare piena	e) oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, anche mediante delega di funzioni, dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dagli stessi. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al punto precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società; f) gli Enti Soci esercitano su Genova Parcheggi S.p.A. il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione ai servizi dalla stessa prestati nei loro confronti e alle funzioni a essa delegate; in particolare, esercitano il controllo analogo congiunto mediante la partecipazione all'Assemblea di Coordinamento dei Soci, appositamente istituita e costituita dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi, il cui funzionamento è regolato tramite i presenti Patti Parasociali. Art. 1 - PREMESSE INVARIATO Art. 2 - OGGETTO - FINALITÀ 2.1 I Soci, come sopra individuati e rappresentati, concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura di Genova Parcheggi S.p.A. quale società in house providing per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del
--	---

attuazione alla natura di Genova Parcheggi S.p.A. quale società in house providing per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Genova, dell'Istituto Giannina Gaslini e dell'Ospedale Policlinico San Martino soci, nonché quale strumento di attuazione di qualsiasi attività o servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività demandate, così come previsto nello Statuto della Società e nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica ed intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, da intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quelli già normativamente e statutariamente previsti, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri sociali di controllo analogo a quelli esercitati sui propri servizi, su GENOVA PARCHEGGI S.p.A. 2. 2 I presenti Patti Parasociali contengono le regole di governance e di controllo analogo congiunto, oltre quanto previsto dallo Statuto della Società, rafforzando in tal modo l'attività dei Soci nei confronti della stessa che opera secondo il modello "in house providing" ai sensi dell'art. 1 e 4 dello Statuto, conformemente a quanto stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016. 2.3 I presenti Patti Parasociali disciplinano le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dai Soci nei confronti della Società in house. 2.4 Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza delle attività esercitate da Genova Parcheggi S.p.A. ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale. 2.5 I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascun Socio sottoscrittore nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni. Art. 3 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO 3.1 Le attività della Società, secondo il modello	Comune di Genova, dell'Istituto Giannina Gaslini, dell'Ospedale Policlinico San Martino e della Città Metropolitana di Genova soci, nonché quale strumento di attuazione di qualsiasi attività o servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività demandate, così come previsto nello Statuto della Società e nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica ed intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, da intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quelli già normativamente e statutariamente previsti, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri sociali di controllo analogo a quelli esercitati sui propri servizi, su GENOVA PARCHEGGI S.p.A. 2.2 INVARIATO 2.3 INVARIATO 2.4 INVARIATO 2.5 INVARIATO Art. 3 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO 3.1 INVARIATO
---	---

dell'“in house”, saranno svolte sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Società e dai presenti Patti Parasociali, che disciplinano in maniera specifica le modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società. 3.2 La Società è sottoposta al controllo degli atti più significativi in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione degli Enti pubblici Soci e nelle direttive emanate. Tale tipologia di controllo è attuata attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti. 3.3 Il controllo da parte dei Soci si esercita attraverso tre diverse modalità temporali come di seguito descritte: A) il controllo preventivo esercitabile attraverso l'approvazione: 1. della Relazione previsionale aziendale di cui all'articolo 25 dello Statuto, redatta in coerenza con gli indirizzi espressi nei documenti di programmazione del Comune di Genova e degli altri Enti soci pubblici; 2. di ogni atto ulteriore previsto dallo Statuto e dai presenti Patti parasociali; B) il controllo contestuale esercitabile attraverso: 1. l'approvazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari di cui all'articolo 27 dello Statuto e di eventuali ulteriori specifici indirizzi, che la Società trasmette ai Soci; 2. la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società; C) il controllo successivo attraverso: 1. la trasmissione ai soci della relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Genova, dall'Istituto Gaslini e dall'Ospedale Policlinico San Martino, e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione; 2. la trasmissione della relazione sul governo societario di cui all'art. 31; 3. l'approvazione del bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori. 3.4 Gli atti di cui alle lettere A), B) e C) sono trasmessi dalla Società ai Soci ai fini del controllo	3.2 INVARIATO 3.3 INVARIATO INVARIATO C) il controllo successivo attraverso: 1. la trasmissione ai soci della relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Genova, dall'Istituto Gaslini, dall'Ospedale Policlinico San Martino e dalla Città Metropolitana di Genova, e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione; 2. la trasmissione della relazione sul governo societario di cui all'art. 31; 3. l'approvazione del bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori. 3.4 INVARIATO 3.5 INVARIATO
--	---

che sarà effettuato dagli uffici competenti per materia, entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee della Società. 3.5 La Società collabora attraverso i propri organi ai fini dell'attività di controllo. 3.6 È fatta salva la facoltà dei Soci di richiedere alla Società ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici. 4 - ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO 4.1 Lo strumento attraverso il quale i Soci esercitano il controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi, oltre alla partecipazione diretta al capitale sociale con i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dallo statuto della Società, è rappresentato dall'Assemblea di Coordinamento, costituita dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi. 4.2 L'Assemblea di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società. 4.3 L'Assemblea di Coordinamento deve assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci partecipanti alla Società e ciò indipendentemente dalla misura della partecipazione azionaria di ciascuno. 4.4 L'Assemblea di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi vincolanti e i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, può richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione. 4.5 L'Assemblea di coordinamento delibera sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee, tra cui la relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 25 dello Statuto, nonché in merito ai seguenti documenti trasmessi dall'Organo Amministrativo della Società: – relazioni semestrali di cui all'articolo 27 dello	3.6 INVARIATO 4.1. INVARIATO 4.2 INVARIATO 4.3 INVARIATO 4.4 INVARIATO 4.5.1 L'Assemblea di coordinamento delibera sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee, tra cui la relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 25 dello Statuto, nonché in merito ai seguenti documenti trasmessi dall'Organo Amministrativo della Società: – relazioni semestrali di cui all'articolo 27 dello Statuto; – piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti. 4.5.2.I Soci si obbligano a votare, nell'Assemblea
--	---

Statuto; – piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti. 4.6 Ciascun Socio ha la facoltà di sottoporre direttamente all'Assemblea di Coordinamento della Società proposte e problematiche attinenti alle attività della Società. 4.7 I Soci vigileranno sull'andamento della gestione della Società anche nella prospettiva di un raccordo delle iniziative comuni. 4.8 L'Assemblea di Coordinamento è convocata dal Presidente dell'Assemblea di Coordinamento, nella persona del rappresentante del Socio che detiene la maggioranza del capitale sociale della Società, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno. L'Assemblea di Coordinamento che precede è in ogni caso convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi componenti. 4.9 L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai componenti dell'Assemblea di Coordinamento almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta elettronica certificata. 4.10 L'Assemblea di Coordinamento si riunisce potendo invitare alle proprie riunioni l'Organo Amministrativo della Società. 4.11 In prima convocazione, l'Assemblea di Coordinamento è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la maggioranza	della Società, in modo conforme a quanto votato nell'Assemblea di Coordinamento. GIÀ PRESENTE MUTATA SOLO LA COLLOCAZIONE; SI VEDA SUCCESSIVO 4.14 4.5.3. Le deliberazioni aventi ad oggetto servizi diretti ad un singolo Socio sono validamente assunte a condizione che lo stesso esprima voto favorevole. GIÀ PRESENTE MUTATA SOLO LA COLLOCAZIONE; SI VEDA SUCCESSIVO 4.15 4.5.4. Le deliberazioni aventi a oggetto funzioni delegate da un singolo Socio sono validamente assunte a condizione che lo stesso Socio delegante esprima voto favorevole. 4.6 INVARIATO 4.7 INVARIATO 4.8 INVARIATO 4.9 INVARIATO 4.10 INVARIATO 4.11 INVARIATO
--	--

del capitale sociale. Dovendo in ogni caso garantirsi l'operatività dell'Assemblea di Coordinamento, in seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la metà del capitale sociale. A parità di voti prevale la maggioranza del capitale rappresentato. 4.12 La Segreteria dell'Assemblea di Coordinamento è svolta da personale della Società. 4.13 Ciascun componente dell'Assemblea di Coordinamento può delegare un sostituto nell'ambito del proprio Ente o altro Socio per le riunioni dell'Assemblea stessa. L'Assemblea di Coordinamento può istituire gruppi di lavoro al suo interno per specifiche finalità. 4.14 I Soci si obbligano a votare, nell'Assemblea della Società, in modo conforme a quanto votato nell'Assemblea di Coordinamento. 4.15 Le deliberazioni aventi ad oggetto servizi diretti ad un singolo Socio sono validamente assunte a condizione che lo stesso esprima voto favorevole. 4.16 La violazione dei presenti Patti Parasociali, reiterata per almeno 2 (due) volte in un quinquennio, costituisce per il Socio inadempiente causa di esclusione dallo stesso. 5 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE 5.1 Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) dell'Amministratore Unico, qualora sia adottata tale forma di amministrazione, (ii) della totalità degli amministratori, nel caso in cui il Comune sia proprietario del 100% del capitale; (iii) nei restanti casi, i soci nominano, ai sensi dell'art. 2449 c.c., un numero di amministratori proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale. 5.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea stessa tra i membri nominati dal Comune di Genova. 5.3 Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di	4.12 INVARIATO 4.13 INVARIATO COMMA RIMOSSO PERCHÉ UNITO AL PRECEDENTE PUNTO 4.5. COMMA RIMOSSO PERCHÉ UNITO AL PRECEDENTE PUNTO 4.5. 4.14 INVARIATO (MA NUMERAZIONE DIFFERENTE A SEGUITO DELLA RIMOZIONE DEI DUE PUNTI PRECEDENTI) INVARIATO
---	--

revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) di 3 sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario del 100% del capitale della società; (ii) di due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di un sindaco supplente, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario di una quota del capitale della società inferiore. In questo caso, il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sono nominati dall'assemblea, nella quale - a questo fine soltanto - il Comune non avrà diritto di voto. 5.4 Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo. 6 - OBBLIGHI Ciascuno dei Soci è obbligato a rispettare il contenuto dei presenti Patti Parasociali. 7 - RECESSO La perdita della qualità di Socio della Società costituisce condizione risolutiva dell'adesione ai presenti Patti Parasociali e pertanto determina l'immediato venir meno della qualità di aderente ai Patti Parasociali. 8 - CONVENZIONE/DISCIPLINARE DI ESECUZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'IN HOUSE 8.1 I Soci sottoscrivono con Genova Parcheggio S.p.A. una Convenzione/ Disciplinare di esecuzione relativo alle procedure e agli adempimenti mediante i quali esercitano l'in house sulla Società stessa, agli affidamenti di attività da parte dei Soci e ai contenuti degli incarichi e alle modalità di svolgimento dei servizi affidati, ai criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti alla Società per gli specifici affidamenti. 8.2 Gli specifici Contratti/Convenzioni/Disciplinari per lo svolgimento delle attività eventualmente affidate, ai sensi del paragrafo precedente, dovranno avere contenuto specifico e dettagliato, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art.192 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento d'attività.	INVARIATO INVARIATO 8.1 INVARIATO 8.2 INVARIATO 8.3 Il Socio che impartisce una delega di funzioni ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) L.R. Lig. 33/2013 e dell'art. 4 dello Statuto definisce unilateralmente, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera e) dello Statuto medesimo, i contenuti di tale delega di funzioni nonché regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni statutarie, assicurino all'Ente delegante un controllo ed una interazione con la Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture.
---	--

8 - DURATA 8.1 I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di anni cinque e si rinnovano tacitamente alla loro scadenza, salvo facoltà di recesso dei Soci con preavviso scritto di almeno 30 giorni dalla scadenza. 8.2 Dalla data di sottoscrizione, i Patti Parasociali sono efficaci nei confronti di ogni singolo Socio sottoscrittore. 8.3 Rimane comunque in facoltà dei Soci deliberare lo scioglimento anticipato dei presenti Patti Parasociali, purché tale decisione raccolga il consenso della maggioranza della partecipazione azionaria dei Soci che hanno sottoscritto i presenti Patti Parasociali. 9 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI 9.1 Le modifiche e integrazioni ai presenti Patti Parasociali sono adottate dai Soci e saranno valide e vincolanti solo se approvate e sottoscritte dalla maggioranza della partecipazione azionaria alla Società. 9.2 L'invalidità di una o più clausole non determinerà l'invalidità degli interi Patti Parasociali; i Soci si impegnano in buona fede a sostituire la clausola invalida con un'altra che, per quanto possibile, consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendosi l'equilibrio complessivo delle pattuizioni. 10 - FORO COMPETENTE	9 – DURATA-CONTENUTO DELL'ARTICOLO INVARIATO CON CORREZIONE DELL'ERRORE DI NUMERAZIONE 9.1 9.2 9.3 10 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI CORREZIONE DELL'ERRORE DI NUMERAZIONE 10.1 10.2 10.3 L'adesione ai presenti Patti Parasociali consegue all'acquisizione di una partecipazione nella società: per effetto di tale adesione, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi previsti nei patti medesimi. 11 - FORO COMPETENTE CONTENUTO DELL'ARTICOLO INVARIATO CON CORREZIONE DELL'ERRORE DI NUMERAZIONE 12 - NORMA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE E PUBBLICITÀ 12.1 CONTENUTO DELL'ARTICOLO INVARIATO CON CORREZIONE
---	--

Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci disciplinati nei presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Genova. 11 - NORMA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE E PUBBLICITÀ 11.1 I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986 – Tariffa Parte II. 12.2 Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.	DELL'ERRORE DI NUMERAZIONE 12.2 CONTENUTO DELL'ARTICOLO INVARIATO CON CORREZIONE DELL'ERRORE DI NUMERAZIONE
--	---

**ATTO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA DELEGA DELLE FUNZIONI DI
GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN
APPLICAZIONE DELL'ART. 7 C. I, LETT. c) DELLA L.R. LIGURIA 33/2013**

DA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

A

AGENZIA DEI SERVIZI METROPOLITANI INTEGRATI

DA

Città metropolitana di Genova, di seguito Città metropolitana, nella persona del Direttore -----, legale rappresentante a ciò autorizzato come da Decreto XXXXX

A

Agenzia Dei Servizi Metropolitani Integrati, di seguito Agenzia nella persona del Presidente e Direttore Generale legale rappresentante XXXXXX

Il presente atto disciplina:

1. la ripartizione delle funzioni relative al servizio di Trasporto Pubblico Locale tra Agenzia e Città Metropolitana di Genova;
2. le attività di supporto fornite dall'Agenzia;
3. le modalità di gestione dei contratti di servizio del t.p.l.;
4. I contributi per l'esercizio della delega delle funzioni;
5. la disciplina del controllo di Città Metropolitana sull'Agenzia;
6. le risorse umane dedicate;
7. la durata della delega;
8. disposizioni varie e rinvio.

Oltre quanto stabilito nel presente atto valgono le disposizioni dello Statuto dell'Agenzia e dei Patti parasociali.

1) RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI TRA AGENZIA E CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

All'Agenzia vengono delegate le funzioni di cui all'art. 7, comma 1 lett. c), della L.R. Liguria 33/2013.

In particolare, in relazione agli affidamenti attualmente in essere, la gestione dei seguenti contratti di servizio, con conseguente assunzione a proprio carico degli obblighi contrattuali:

- Contratto di servizio per il lotto 1 ex bacino GU nell'ambito del Comune di Genova di cui all'affidamento effettuato con atto dirigenziale n. 2588 del 14/12/2018 per il periodo 4/12/19-3/12/2029;
- Contratto di servizio per il lotto 2 ex bacino TG di cui all'affidamento effettuato con atto dirigenziale n.1169 del 26/06/2020 per il periodo 01/01/2021-31/12/2030.

Inoltre all'Agenzia si conferisce:

1. Monitoraggio dello stato di attuazione dei contratti di servizio in essere con particolare attenzione a:

- monitoraggio del servizio reso e dello stato di attuazione degli obblighi assunti in fase di offerta, attraverso anche attraverso l'uso di specifici indicatori;
- monitoraggio dello stato di attuazione delle attività e degli investimenti proposti da AMT S.p.A. in fase di affidamento e parte integrante dei due contratti di servizio agli allegati CS01;
- supporto al monitoraggio degli indicatori di cui all'art. 7 I comma lett. D) della l.reg. 33/2013;

2. Attività di coordinamento con il territorio da espletarsi attraverso la gestione del rapporto tra Azienda, Enti Locali e Città Metropolitana in merito a:

- Monitoraggio dei disservizi a seguito di segnalazione dei Comuni e/o dell'utenza (servizio Segnalaci);
- Analisi delle esigenze di trasporto;
- Predisposizione in collaborazione con AMT delle modifiche al programma di esercizio, da trasmettere a Città Metropolitana e/o agli Enti Locali, comprensivo del relativo quadro economico per la successiva ad autorizzazione di CM subordinatamente all'assunzione del relativo impegno di spesa da parte del Comune;
- Implementazione di servizi resi ai sensi dell'articolo 5 comma 1 L.R. 33/13;
- Attività connesse all'introduzione di servizi sperimentali e/o alternativi per le aree a domanda debole.

3. Investimenti

Attività connesse alla gestione/rendicontazione di finanziamenti pubblici legati ad investimenti sulla rete e/o sul parco veicolare.

4. Procedure di Affidamento.

In attuazione degli indirizzi definiti dalla Città Metropolitana di Genova, l'Agenzia procederà, ad espletare le procedure di affidamento dei servizi di t.p.l. nell'ATO metropolitano di Genova allo scadere dei contratti attualmente in essere e/o comunque al venir meno dei medesimi; la documentazione sottesa a futuri affidamenti dovrà essere predisposta dall'Agenzia e preventivamente trasmessa e approvata da Città Metropolitana di Genova.

Inoltre, l'agenzia darà attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4 bis del Decreto Legge 78/09.

I predetti affidamenti potranno essere disposti direttamente dall'Agenzia oppure attraverso altra stazione appaltante qualificata individuata dalla medesima Agenzia, in quest'ultimo caso senza ulteriori oneri a carico dell'Ente Metropolitano e/o dei Comuni interessati.

5. Esercizio della facoltà di proroga dei contratti attualmente in essere.

L'Agenzia espletterà tutte le attività connesse dell'eventuale esercizio della facoltà di proroga di cui al REG CEE 1380/07 art. 4 comma 4; la predetta facoltà di proroga sarà esercitata dall'Agenzia previo nulla osta della Città Metropolitana di Genova.

Non sono oggetto di delega all'Agenzia e restano di competenza esclusiva della Città Metropolitana:

- le scelte inerenti le modalità di gestione dei servizi di t.p.l.;
- le funzioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. Liguria 33/2013;
- l'approvazione delle modifiche permanenti ai Programmi di Esercizio sottesi agli affidamenti attualmente in essere e l'approvazione dei programmi di esercizio sottesi a futuri nuovi affidamenti dei servizi di TPL indipendentemente dalla modalità di scelta di gestione prescelta;
- l'autorizzazione delle variazioni temporanee dei Programmi di Esercizio dei contratti sottesi agli affidamenti che determinino un incremento del costo complessivo annuale del Contratto di Servizio;
- il rilascio nulla osta per l'effettuazione di servizi aggiuntivi;
- Il rilascio autorizzazione delle fermate ai sensi del Codice della Strada, Regolamento di attuazione del Codice della strada e D.P.R. 753/1980;
- l'immissione in servizio di linea di nuovi mezzi e distrazioni di mezzi dal servizio di linea;
- le Attività connesse alla tenuta della banca dati connessa all'Osservatorio nazionale sul TPL per quanto di non competenza del gestore esercente il servizio.

Ogni altra ulteriore attività connessa alla mobilità che Città metropolitana riterrà opportuno individuare a carico dell'Agenzia sarà oggetto di specifico atto integrativo del presente atto di regolazione;

Inoltre, ove sia necessario assumere iniziative non strettamente riconducibili alle competenze sopra esplicitamente delegate all'Agenzia, quest'ultima dovrà procedere in accordo con Città Metropolitana di Genova

2) ATTIVITA DI SUPPORTO FORNITA DALL'AGENZIA

Inoltre l'Agenzia, a fronte delle specifiche competenze connesse all'esercizio della delega e, in particolare, a quelle relative alla gestione dei contratti di servizio, fornirà ogni utile contributo per consentire a Città Metropolitana di Genova di svolgere le seguenti attività:

- redazione del piano di bacino di cui a L.R. 33/13 art. 7 comma 1 lettera a);
- azioni connesse alla gestione degli Accordi di Programma di cui a L.R. 33/13 art. 7 comma 1 lettera b) con particolare riferimento al rispetto degli impegni economici;
- implementazione delle matrici O/D di cui a L.R. 33/13 art. 7 comma 1 lettera d);
- monitoraggio e la rendicontazione degli investimenti in corso al momento del trasferimento della delega. Ad oggi sono attivi i seguenti progetti:
 - o Piano nazionale per le ferrovie isolate;
 - o PSNMS Piano nazionale mobilità sostenibile;
 - o Finanziamento regionale per la ferrovia Principe Granarolo;
 - o Finanziamento MIT per la ferrovia Principe Granarolo;
 - o Finanziamento refitting servizio Navebus.
- redazione di pareri relativi a:
 - o adozione di atti di pianificazione regionale;
 - o implementazione del sistema di bigliettazione elettronica;
 - o rilascio autorizzazioni all'esercizio di servizi di linea ricadenti nell'ambito di cui all'articolo 5 comma 2 L.R. 33/13.
- messa in opera dei progetti in fase di studio da parte di Città Metropolitana (Sistema MAAS, progetto servizi marittimi);
- rendicontazione legata ai trasferimenti per la pandemia COVID 19 (certificazione assenza sovracompensazione);
- rendicontazione legata ai trasferimenti per maggiori costi dei carburanti (certificazione assenza sovracompensazione);
- acquisizione dei dati funzionali al monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi del PUMS;
- acquisizione dei dati funzionali al monitoraggio degli indicatori individuati dall'Ente in fase di predisposizione del DUP.

Possono altresì essere svolte a supporto dei processi decisionali connessi alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale le seguenti attività:

- elaborazione di proposte utili al miglioramento complessivo del servizio di TPL;

- assunzione di iniziative idonee alla misurazione della domanda di servizio nel territorio;
- formulazione di ipotesi di adattamento dell'offerta in esito all'analisi della domanda di servizio;
- studi sul sistema della mobilità d'ambito, in sinergia con le strategie della sosta e delle altre forme di mobilità e trasporto pubblico e privato.

3) MODALITÀ DI GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DEL T.P.L.

La gestione contrattuale dovrà essere svolta garantendo il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dell'affidamento.

Nei "Comitati Tecnici" per la gestione dei contratti di servizio l'Agenzia individuerà un proprio rappresentante quale parte tecnica di supporto ai predetti Comitati il quale ultimo provvederà alla verbalizzazione delle determinazioni assunte.

Le parti sostanziali dei contratti di servizio, quali il Programma di Esercizio, il corrispettivo, le manovre tariffarie, potranno essere modificate solo con il previo assenso di Città Metropolitana.

Eventuali servizi aggiuntivi richiesti dagli Enti Locali potranno essere autorizzati solamente in presenza dell'impegno economico a coprirne i costi ovvero su indicazione del gestore che il servizio non altera l'equilibrio economico/finanziario.

4) RISORSE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA

La risorse finanziarie a disposizione della Agenzia per l'esercizio della delega sono definite in via previsionale in apposito documento denominato "Quadro Economico delle Risorse finanziarie per l'esercizio della delega", allegato ed approvato dal Consiglio metropolitano in sede di approvazione dell'operazione di acquisto azionario, da cui emerge il valore economico dell'attività di gestione ed in cui sono evidenziati anche i costi connessi ad essa.

Città Metropolitana si riserva, nell'ambito del controllo analogo ed ai sensi dell'art. 4 comma 5.4 dei Patti parasociali, di esaminare annualmente gli eventuali aggiornamenti del suddetto QE, verificando la congruità dei costi di struttura stimati per l'esercizio della delega, ed a consuntivo la spesa effettivamente rendicontata per la funzione svolta, al fine di salvaguardare il vincolo di destinazione dei finanziamenti pubblici destinati al TPL.

Nel corso dell'esercizio possono essere concesse anticipazioni di liquidità a valere sui contributi a favore dell'Agenzia che ne formula espressa richiesta a Città Metropolitana. L'erogazione dell'anticipo è subordinata all'esclusiva valutazione e decisione di Città Metropolitana in relazione all'entità della richiesta e alle risorse disponibili nel periodo considerato.

5) DISCIPLINA DEL CONTROLLO DI CITTA' METROPOLITANA SU AGENZIA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE

La Città Metropolitana esercita il potere di indirizzo, di direzione e di vigilanza costitutivo del controllo sulle funzioni delegate mediante i vincoli alla corporate governance dell'Agenzia stabiliti dallo Statuto e dai Patti Parasociali dell'Agenzia medesima.

6) LE RISORSE UMANE DEDICATE

Per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente delega, l'Agenzia istituisce apposita Unità organizzativa dedicata al TPL costituita da:

- un responsabile alle dirette dipendenze della Direzione della Società.
- personale, anche a tempo parziale, con competenze tecniche in materia di trasporti;
- personale, anche a tempo parziale, con competenze amministrativo-contabili.

Città metropolitana si impegna a garantire la propria disponibilità ad affiancare l'Agenzia per il periodo necessario a definire dettagliatamente le modalità operative ed il completo trasferimento delle conoscenze e competenze. I modi ed i tempi di attuazione di tale affiancamento verranno concordati direttamente con l'Agenzia.

7) DURATA DELLE DELEGA

La delega all'Agenzia ha validità di dieci anni dalla data in cui sarà comunicata all'Agenzia tramite posta elettronica certificata.

Resta ferma la facoltà di Città Metropolitana di revocare, con un preavviso di 60 giorni, la delega conferita in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Inoltre, Città Metropolitana potrà revocare la delega conferita nei casi in cui non sussistano più i presupposti che consentono lo svolgimento del "controllo analogo" sulla società da parte dell'Ente metropolitano ex art. 7 della L.R n. 33/201, ovvero nel caso in cui, nell'esercizio dello stesso, Città Metropolitana non approvi gli atti fondamentali connessi allo svolgimento della delega.

8) DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

L'Agenzia è tenuta al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e al rispetto degli atti di regolazione definiti dall'Autorità indipendente di settore (A.R.T.).

L'Agenzia dovrà disporre i nuovi affidamenti e/o comunque vigilare che questi avvengano nel rispetto della disciplina relativa all'affidamento dei contratti pubblici ove applicabile.

L'attività dell'Agenzia dovrà svolgersi altresì nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, in particolare, della "policy" anticorruzione aggiornata e approvata annualmente dalla Città Metropolitana di Genova.

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2022	1° esercizio con Agenzia	2° esercizio con Agenzia	3° esercizio con Agenzia
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.564.235	18.550.000	18.800.000	19.150.000
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0	
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0	
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0	
Altri ricavi e proventi	952.641	1.000.000	1.100.000	1.150.000
AGENZIA DELLA MOBILITA' RICAVI DA REGIONE LIGURIA*		81.000.000	81.000.000	81.000.000
AGENZIA DELLA MOBILITA' RICAVI DA SERVIZI AGGIUNTIVI*		27.150.000	27.150.000	27.150.000
Totale valore della produzione	17.516.876	127.700.000	128.050.000	128.450.000
* Gli importi stanziati alla voce "Agenzia della Mobilita Ricavi da..." sono stimati sulla base degli ultimi stanziamenti di bilancio della Regione e degli Enti locali e potrebbero conseguentemente subire variazioni				
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)				
Materie prime, sussidiarie e di consumo	235.310	260.000	270.000	270.000
AGENZIA MOBILITA' Materie prime, sussidiarie e di consumo		20.000	30.000	30.000
Servizi	4.060.960	4.400.000	4.450.000	4.500.000
CONTRATTI DI SERVIZIO TPL		80.614.167	80.475.833	80.315.833
EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI CORRELATI AI RICAVI		27.150.000	27.150.000	27.150.000
Godimento beni di terzi	3.910.239	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Personale	8.094.792	8.750.000	8.900.000	9.130.000
AGENZIA MOBILITA' Personale		150.000	150.000	200.000
Ammortamenti e svalutazioni	824.283	1.350.000	1.350.000	1.350.000
AGENZIA MOBILITA' Ammortamenti e svalutazioni		50.000	60.000	70.000
Variazione rimanenze	8.461	0	0	0
Accantonamenti per rischi e imprevisti	0	400.000	500.000	600.000
AGENZIA MOBILITA' Accantonamenti per rischi e imprevisti		100.000	110.000	110.000
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	137.118	120.000	140.000	150.000
AGENZIA MOBILITA' Oneri diversi di gestione		20.000	20.000	20.000
Totale costi della produzione	17.271.163	127.384.167	127.605.833	127.895.833
Risultato operativo (A-B)	245.713	315.833	444.167	554.167
EBITDA	1.069.996	1.715.833	1.854.167	1.974.167
GESTIONE FINANZIARIA (C)				
Proventi da partecipazioni				
Altri proventi finanziari	4.322	5.000	5.000	5.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	86.803	110.000	120.000	130.000
AGENZIA INTERESSI SU ESPOSIZIONE IVA + R.A.	0	45.833	154.167	254.167
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
Saldo gestione finanziaria	-82.481	-150.833	-269.167	-379.167
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)				
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	163.232	165.000	175.000	175.000

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL'OPERAZIONE SOCIETARIA FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DELL' AGENZIA LOCALE DI MOBILITA' DELL 'A.T.O METROPOLITANO DI GENOVA EX ART. 7, COMMA 1, LETTERA C) DELLA L.R. LIGURIA N. 33/2013.

Si premette che la Città Metropolitana di Genova è Ente di Governo del trasporto terrestre e marittimo nell'ambito territoriale identificato dall'art.9 comma 1 lett.b) della Legge Regionale Liguria n.33/2013, e coincidente con il territorio metropolitano, assumendo in tale funzione la titolarità delle competenze definite dall'art.7 della legge citata.

La Città Metropolitana di Genova, nel rispetto della specifica disciplina comunitaria, nazionale e regionale di settore, ha già disposto l'affidamento *in house* ad A.M.T. S.p.a dei servizi di t.p.l. per l'A.T.O. di competenza; in particolare: a) con atto n. 2588 del 14.12.2018 in relazione al lotto 1 ex bacino GU, cui accede apposito contratto di servizio con decorrenza dal 04.12.2019 al 03.12.2029; b) con atto n. 1169 del 26.06.2020 in relazione al lotto 2 ex bacino TG, cui accede apposito contratto di servizio con decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2030.

L'Amministrazione metropolitana di Genova, quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di competenza, esercita le proprie funzioni, ai sensi della lett.c) del comma 1 dell'art.7 della Legge Regionale Liguria n.33/2013:

" anche attraverso la costituzione di Agenzie Locali di Mobilità di livello metropolitano o provinciale in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico con la partecipazione degli enti locali e con i requisiti dei soggetti in house, espletano le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato; alle Agenzie possono essere affidate direttamente la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico locale, nonché la proprietà di detti beni".

L'attuazione della disposizione normativa di cui al precedente capoverso in materia di organizzazione del trasporto pubblico locale (t.p.l.), che, appunto, consente la costituzione di "Agenzie Locali di Mobilità" a cui delegare le funzioni di affidamento dei servizi di t.p.l. e di gestione dei relativi contratti di servizio - anche quelli già in essere -si ritiene possa generare una maggiore efficienza operativa legata alla possibilità di sviluppare e consolidare competenze e moduli operativi specifici legati alla funzione delegata oltre a generare un sensibile incremento delle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale, grazie al recupero di risorse oggi destinate alla copertura dell'Iva versata all'erario, e così permettere adeguamenti e/o integrazioni dei contratti di servizio;

Premesso quanto sopra, al fine di assolvere all'obbligo di motivazione analitica di cui all'art.5 del Dlgs.175/2013 si rende necessario valutare preliminarmente la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente, ai sensi dell'art. 4 del Dlgs. citato, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (anche se nel caso specifico non si tratta di un affidamento di servizio ma di una delega di funzioni).

È altresì necessario, sempre in ottemperanza alla norma citata, dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, oltreché della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

1. Necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali

Genova Parcheggio S.p.A. ha natura di società per azioni e pertanto rientra tra i modelli societari consentiti a questa Amministrazione ai sensi dell'art.3 del Dlgs.175/2016.

L'obiettivo della acquisizione è quello della delega di funzioni ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett.c) della L.R. Liguria n. 33/2013 e pertanto la Società possiede anche i requisiti prescritti dalla norma in questione, avendo anche capitale interamente pubblico con la partecipazione degli enti locali, ed i requisiti dei soggetti in house. In particolare Genova Parcheggio S.p.A. è una società pubblica che opera, secondo le previsioni statutarie, nell'ambito dei servizi pubblici locali ai sensi dell'art 4 "Oggetto sociale" dello Statuto in cui figurano espressamente, le seguenti attività rientranti nell'oggetto sociale

- "1) progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi di superficie ed in struttura;*
- 2) progettazione, realizzazione e gestione di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione, ed ad ogni altro aspetto connesso a sosta e parcheggio;*
- 3) progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi in materia di organizzazione del territorio e della mobilità urbana con particolare riferimento al settore dei parcheggi, della sosta, della viabilità;*
- 4) studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità urbana e connessi al trasporto pubblico locale e al sistema di gestione della sosta, fra cui, a titolo esemplificativo, quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva secondo i modelli del "car sharing" e del "bike sharing";*
- 5) studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di beni e servizi complementari o connessi alla gestione della sosta su strada ed attuazione di interventi complementari alla gestione della sosta su strada, quali la segnaletica ed i sistemi segnaletici stradali, di orientamento e commerciale, la regolazione di zone pedonali attrezzate e arredo urbano conseguente;*
- 6) studio, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di prodotti, sistemi e servizi elettronici ed informatici evoluti di bigliettazione e multi-bigliettazione;*
- 7) studio, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi e servizi di controllo degli accessi ad aree pubbliche e private;*
- 8) gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta;*
- 9) gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attività di rimozione rottami;*
- 10) gestione e servizi di applicazione dispositivi omologati di immobilizzo autoveicoli in divieto di sosta;*
- 11) progettazione e ricerca dati sulla domanda di parcheggio per accertare stato fabbisogni, accettabilità tariffe di sosta;*
- 12) progettazione tecnico economica, progettazione e sviluppo, anche con riferimento a progetti in ambito nazionale ed europeo, nelle tematiche della mobilità urbana, della sosta e della viabilità anche in connessione al settore delle energie da fonti alternative, e dei relativi impianti ed infrastrutture;*
- 13) progettazione e gestione servizi di campagne di informazione e promozione inerenti la mobilità urbana".*

L'articolo è stato opportunamente integrato con le previsioni delle seguenti ulteriori attività che Genova Parcheggio in qualità Agenzia Locale di Mobilità si prepara a svolgere su delega della Città Metropolitana di Genova, a seguito di apposita delega, le funzioni di cui all' art. 7, comma 1, lett c. della L.R. n. 33/2013:

- "14) gestione del contratto di servizio di cui all'art. 15 L.R. Lig. 33/2013 e supporto al monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato;*
- 15) supporto agli enti locali nelle attività di programmazione e pianificazione di cui agli artt. 6 e 7 L.R. Lig. 33/2013;*
- 16) monitoraggio e controllo sull'attuazione degli accordi di programma di cui all'art. 12 L.R. Lig. 33/2013;*
- 17) gestione e sviluppo delle reti e delle dotazioni patrimoniali finalizzate al trasporto pubblico locale e alla mobilità di proprietà o comunque ad altro titolo nella disponibilità della società e, in genere, progettazione di modifiche delle reti favorendo forme di sostenibilità a ridotto impatto ambientale;*

- 18) espletamento delle procedure per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale in riferimento all'ambito di cui all'art. 9 L.R. Lig. 33/2013 secondo la normativa di riferimento vigente;
- 19) Partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale nonché la pianificazione, il reperimento e la rendicontazione delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali;
- 20) supporto alla sperimentazione e all'implementazione di soluzioni innovative nella gestione ed analisi del Trasporto pubblico locale e della mobilità in generale, anche con riferimento alle nuove tecnologie;
- 21) attività tecnico-amministrative correlate alle funzioni di cui all'art. 7 L.R. Lig. 33/2013, definite ed esplicitate nell'atto di regolazione della delega"

In relazione agli affidamenti attualmente in essere, alla Agenzia sarà delegata la gestione dei seguenti contratti di servizio, con conseguente assunzione a proprio carico degli obblighi contrattuali:

- Contratto di servizio per il lotto 1 ex bacino GU nell'ambito del Comune di Genova di cui all'affidamento effettuato con atto dirigenziale n. 2588 del 14/12/2018 per il periodo 4/12/19-3/12/2029;
- Contratto di servizio per il lotto 2 ex bacino TG di cui all'affidamento effettuato con atto dirigenziale n.1169 del 26/06/2020 per il periodo 01/01/2021-31/12/2030;

Sempre coerentemente con il nuovo oggetto sociale all'Agenzia sarà delegato:

1. Monitoraggio dello stato di attuazione dei contratti di servizio in essere con particolare attenzione a:
 - monitoraggio del servizio reso e dello stato di attuazione degli obblighi assunti in fase di offerta, attraverso anche attraverso l'uso di specifici indicatori;
 - monitoraggio dello stato di attuazione delle attività e degli investimenti proposti da AMT S.p.A. in fase di affidamento e parte integrante dei due contratti di servizio agli allegati CS01;
 - supporto al monitoraggio degli indicatori di cui all'art. 7 l comma lett. D) della l.reg 33/2013;
2. Attività di coordinamento con il territorio da espletarsi attraverso la gestione del rapporto tra Azienda, Enti Locali e Città Metropolitana in merito a:
 - Monitoraggio dei disservizi a seguito di segnalazione dei Comuni e/o dell'utenza (servizio Segnalaci);
 - Analisi delle esigenze di trasporto;
 - Predisposizione in collaborazione con AMT delle modifiche al programma di esercizio, da trasmettere a Città Metropolitana e/o agli Enti Locali, comprensivo del relativo quadro economico per la successiva ad autorizzazione di CM subordinatamente all'assunzione del relativo impegno di spesa da parte del Comune;
 - Implementazione di servizi resi ai sensi dell'articolo 5 comma 1 L.R. 33/13;
 - Attività connesse all'introduzione di servizi sperimentali e/o alternativi per le aree a domanda debole.

3. Investimenti

Attività connesse alla gestione/rendicontazione di finanziamenti pubblici legati ad investimenti sulla rete e/o sul parco veicolare.

4. Procedure di Affidamento.

In attuazione degli indirizzi definiti dalla Città Metropolitana di Genova, l'Agenzia procederà, ad espletare le procedure di affidamento dei servizi di t.p.l. nell'ATO metropolitano di Genova allo scadere dei contratti attualmente in essere e/o comunque al venir meno dei medesimi; la documentazione sottesa a futuri affidamenti dovrà essere predisposta dall'Agenzia e preventivamente trasmessa e approvata da Città Metropolitana di Genova.

Inoltre, l'agenzia darà attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4 bis del Decreto Legge 78/09.

I predetti affidamenti potranno essere disposti direttamente dall'Agenzia oppure attraverso altra stazione appaltante qualificata individuata dalla medesima Agenzia, in quest'ultimo caso senza ulteriori oneri a carico dell'Ente Metropolitano e/o dei Comuni interessati.

5. Esercizio della facoltà di proroga dei contratti attualmente in essere.

L'Agenzia espleterà tutte le attività connesse dell'eventuale esercizio della facoltà di proroga di cui al REG CEE 1380/07 art. 4 comma 4; la predetta facoltà di proroga sarà esercitata dall'Agenzia previo nulla osta della Città Metropolitana di Genova.

Si precisa che non saranno oggetto di delega all'Agenzia e restano di competenza esclusiva della Città Metropolitana:

- le scelte inerenti le modalità di gestione dei servizi di t.p.l.;
- le funzioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. Liguria 33/2013;
- l'approvazione delle modifiche permanenti ai Programmi di Esercizio sottesi agli affidamenti attualmente in essere e l'approvazione dei programmi di esercizio sottesi a futuri nuovi affidamenti dei servizi di TPL indipendentemente dalla modalità di scelta di gestione prescelta;
- l'autorizzazione delle variazioni temporanee dei Programmi di Esercizio dei contratti sottesi agli affidamenti che determinino un incremento del costo complessivo annuale del Contratto di Servizio;
- il rilascio nulla osta per l'effettuazione di servizi aggiuntivi;
- Il rilascio autorizzazione delle fermate ai sensi del Codice della Strada, Regolamento di attuazione del Codice della strada e D.P.R. 753/1980;
- l'immissione in servizio di linea di nuovi mezzi e distrazioni di mezzi dal servizio di linea;
- le Attività connesse alla tenuta della banca dati connessa all'Osservatorio nazionale sul TPL per quanto di non competenza del gestore esercente il servizio.

Inoltre l'Agenzia, a fronte delle specifiche competenze connesse all'esercizio della delega e, in particolare, a quelle relative alla gestione dei contratti di servizio, fornirà ogni utile contributo per consentire a Città Metropolitana di Genova di svolgere alcune attività che rimarranno di spettanza dell'Ente metropolitano (tra cui, ad esempio, la redazione del piano di bacino di cui a L.R. 33/13 art. 7 comma 1 lettera; azioni connesse alla gestione degli Accordi di Programma di cui a L.R. 33/13 art. 7 comma 1 lettera b) con particolare riferimento al rispetto degli impegni economici; implementazione delle matrici O/D di cui a L.R. 33/13 art. 7 comma 1 lettera d)).

Con riferimento al controllo analogo sono stati integrati e modificati lo Statuto e i Patti parasociali al fine di consentire a Città Metropolitana di Genova di esercitare sulla società il controllo analogo conformemente a quanto disposto dagli artt. 16 del Dlgs.175/2006 e 7, comma 1, lett. c), della L.R. Liguria 33/2013; in particolare, il controllo analogo congiunto dell'Ente Metropolitano emerge dalle seguenti disposizioni:

- art. 30 dello Statuto, rubricato "*controllo analogo*", la cui lettera e) prevede l'adozione unilaterale da parte di Città Metropolitana dei contenuti della delega, con esclusione, pertanto, del coinvolgimento di altri soci e della stessa Genova Parcheggi S.p.a. garantendo così l'esclusività del controllo in relazione alle funzioni delegate anche in presenza di una partecipazione esigua al capitale sociale;
- artt. 3 e 4 dei patti parasociali, rubricati, rispettivamente, "*modalità di esercizio del controllo analogo*" e "*assemblea di coordinamento*", che prevedono il controllo in termini preventivi, concomitanti e successivi, oltre a prevedere un'Assemblea di coordinamento che determina gli indirizzi della società e nella quale nessuna deliberazione avente ad oggetto le funzioni delegate dalla Città Metropolitana di Genova può essere assunta senza la votazione favorevole dell'Ente metropolitano, così impedendo che anche un'esigua partecipazione al capitale sociale possa attenuare e/o pregiudicare il controllo dell'Ente sulla società;

2. Ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato

L'opzione di utilizzo di una Società esistente è oggettivamente la scelta economicamente e organizzativamente più conveniente poiché permette di minimizzare i costi di gestione già assorbiti in grandissima parte dalle funzioni esistenti ante Agenzia, e garantisce la flessibilità ed il dinamismo tipici di una società privata, ancorché a capitale pubblico.

Genova Parcheggi S.p.A. è una società attiva sul territorio di riferimento, (esclusa l'Azienda Mobilità e Trasporti AMT in quanto destinataria dei contributi per i servizi erogati), costituito in forma di S.p.A. (o di S.R.L.), interamente partecipata da Enti Pubblici e operativa da oltre due decenni nell'area della Mobilità con affidamento in house providing, dotata di un'adeguata struttura per svolgere tutte le attività attualmente gestite da Città Metropolitana e le eventuali ulteriori che potranno essere individuate nel settore.

L'analisi dei bilanci degli ultimi cinque esercizi evidenzia la stabilità strutturale di Genova Parcheggi S.p.A. nel tempo, l'adeguata capitalizzazione e la solidità patrimoniale, che hanno consentito alla Società di far fronte al trend storico di sviluppo senza necessità del benché minimo intervento economico – finanziario sia in fatto di capitale sia di necessità di credito da terzi.

A tal proposito si evidenzia come la società, non solo sia tuttora priva della benché minima esposizione bancaria, ma anche, e soprattutto come abbia fatto fronte al periodo di grave recessione del 2020, conseguente le restrizioni imposte dall'emergenza sanitario COVID-19, senza far ricorso ad alcun tipo di indebitamento, utilizzando le proprie disponibilità liquide, senza doverle necessariamente metterle in tensione.

L'esame degli indicatori economico – finanziari – patrimoniali dell'ultimo quinquennio (dal 2018 ad oggi) evidenziano la consolidata solidità dell'Azienda.

Il business plan allegato alla presente relazione, evidenzia le economie di scala che si possono ottenere grazie alla capacità di Genova Parcheggi S.p.A. di assorbire le attività dell'Agenzia non solo mantenendo l'attuale equilibrio economico finanziario, ma minimizzando la crescita dei costi fissi, crescita che attiene pressoché esclusivamente all'inserimento di alcune risorse umane tecnicamente specializzate nel nuovo servizio e destinate ad integrare le risorse interne che saranno adeguatamente formate e destinate all'attività in oggetto.

Per svolgere le attività di cui sopra è previsto l'impiego di 5 risorse interamente dedicate, con un sensibile incremento rispetto alla situazione attuale, con un ulteriore inserimento a partire dal secondo esercizio.

Tre risorse qualificate sono già all'interno dell'organico di Genova Parcheggi e saranno destinate esclusivamente alle attività dell'Agenzia.

In aggiunta a queste ultime, fin dal primo esercizio, l'acquisizione di due nuove risorse dedicate; una terza nuova risorsa potrà essere inserita a partire dal secondo esercizio.

Il costo medio unitario dei nuovi inserimenti, è stimato in circa Euro 50.000/anno.

I costi per Personale evidenziati nel budget economico allegato attengono unicamente ai nuovi assunti impiegati nell'agenzia (maggiori costi).

Anche i costi per il personale amministrativo e di organizzazione generale non sono stati estrapolati poiché le attività amministrative dell'Agenzia sono assorbibili all'interno della struttura attuale e non necessitano di particolari adeguamenti.

In buona sostanza nel budget economico sono stati evidenziati esclusivamente i maggiori costi generati dalla nuova attività.

Genova Parcheggi dispone di uffici, postazioni di lavoro, attrezzature informatiche e quant'altro necessario in misura tale da assorbire senza particolari investimenti l'inserimento delle necessarie risorse per l'Agenzia.

Sono stati previsti esclusivamente investimenti in tecnologie, impianti e strutture dedicate per 200/300.000 Euro ca., tali da consentire una gestione informaticamente e funzionalmente avanzata dell'Agenzia.

Alla voce Servizi del piano economico allegato è indicata la somma complessiva destinata al Contratto di Servizio già al netto dei costi di Agenzia.

I fondi necessari a mantenere l'equilibrio di Genova Parcheggi si attestano, a regime, a partire dal terzo esercizio, a circa 690.000 Euro pari allo 0,86% ca. del contributo annuo destinato al funzionamento dell'Agenzia; garantendo così un incremento strutturale delle risorse disponibili pari a oltre Euro 9.000.000 (al netto dei costi di funzionamento dell'Agenzia).

Nei primi due esercizi le maggiori risorse rese disponibili sono maggiori in conseguenza del minor impatto degli oneri finanziari conseguenti l'esposizione generata dall'anticipazione della quota relativa alla Ritenuta d'Acconto del 4%; esposizione che aumenta di anno in anno, per consolidarsi in 7.000.000 ca. al terzo anno (quando si prevede entrino a regime i rimborsi annuali).

La copertura dei costi d'esercizio dell'Agenzia risulta abbondantemente al di sotto di quanto previsto a tal fine dalla Legge Regionale, pari al 2% (€ 1,6 milioni circa) del contributo regionale.

Alla luce di quanto sopra, si può attestare che la società ha la capacità di garantire la sostenibilità finanziaria dell'operazione, ovvero di garantire, in via autonoma e in un adeguato periodo di tempo, l'equilibrio economico-finanziario delle attività riferite al TPL e delle altre attività che ne costituiscono l'oggetto sociale.

In particolare, l'equilibrio economico-finanziario del servizio di TPL, si fonda necessariamente sulla quantità e qualità dei servizi erogati in rapporto alle risorse finanziarie pubbliche, a destinazione vincolata, messe a disposizione dagli enti pubblici preposti.

Le altre attività della società riguardano essenzialmente servizi pubblici minori, riguardo ai quali non sono previste variazioni di ricavi o costi tali da mettere in discussione l'equilibrio economico-finanziario ormai consolidato, dimostrato dagli indicatori di bilancio degli ultimi anni.

Infine, si può attestare che l'investimento iniziale è sicuramente compatibile con la situazione finanziaria della Città Metropolitana, anche in relazione ad eventuali trasferimenti futuri, non solo in rapporto all'esiguità della partecipazione.

Come già evidenziato, i servizi gestiti del TPL devono comunque tendere all'equilibrio economico-finanziario, in quanto i contributi erogati dagli Enti pubblici devono coprire l'integrale costo del servizio. Pertanto, gli Enti che esercitano il controllo analogo, hanno il dovere di programmare la quantità e qualità dei servizi da rendere in relazione alle risorse messe a disposizione.

Per le altre attività, non vi sono elementi che possano far ritenere probabile un rischio di peggioramento strutturale della situazione economico-finanziaria della società, tale da non essere compatibile con il bilancio di Città Metropolitana.

3. Compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

Come già precisato dalle Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG), la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dell'atto dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità), anche attraverso il raffronto con soluzioni gestionali diverse.

Per ciò che concerne il **profilo dell'efficacia**, l'acquisizione della partecipazione nella società consentirà a Città Metropolitana di esercitare la delega nei termini consentiti dalla Legge regionale Liguria n.33/2013, che prescrive, per l'adozione di questa soluzione organizzativa, che ci si avvalga di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico con la partecipazione degli enti locali e con i requisiti dei soggetti in house, requisiti tutti che Genova Parcheggi S.p.A. possiede. Certamente questa soluzione favorisce una stretta coerenza con le esigenze e gli obiettivi dell'Amministrazione, dal momento che sarà possibile adattare costantemente le attività da svolgere alle concrete esigenze della funzione delegata, anche in rapporto alla variabilità dei flussi finanziari che potranno essere destinati ad esse. Inoltre, nell'ambito del controllo analogo sarà consentito a Città metropolitana di esercitare un puntuale monitoraggio sul corretto svolgimento della funzione delegata per verificare costantemente la piena coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla società.

Riguardo alla compatibilità **con i principi di efficienza e di economicità**, si evidenzia che i benefici derivanti dall'utilizzo di un'Agenzia della Mobilità così costituita derivano sia da una potenzialmente miglior **efficienza** operativa legata alla possibilità di sviluppare e consolidare competenze e moduli operativi specifici legati alla funzione delegata, oltre a generare un sensibile incremento delle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale, grazie al recupero di risorse oggi destinate alla copertura dell'Iva versata all'erario, e così permettere adeguamenti e/o integrazioni dei contratti di servizio;

Ovviamente anche l'opzione di utilizzo di una Società esistente è oggettivamente la **scelta economicamente e organizzativamente più conveniente** nel rispetto dei principi di efficacia, economicità poiché permette di minimizzare i costi di gestione già assorbiti in grandissima parte dalle funzioni esistenti ante Agenzia, e garantisce la flessibilità ed il dinamismo tipici di una società privata, ancorché a capitale pubblico.

A ciò si aggiunga che Genova Parcheggi S.p.A. ha alle spalle una comprovata esperienza ventennale nella gestione dei servizi pubblici connessi alla mobilità ed anche una solida situazione finanziaria, come evidenziato al paragrafo precedente. La quantificazione dei costi di gestione, contenuta nel "Quadro Economico delle Risorse finanziarie per l'esercizio della delega", evidenzia infatti il contenuto impatto dei costi di gestione della delega in rapporto al complesso delle risorse coinvolte dalla delega e consente inoltre di salvaguardare il vincolo di destinazione dei finanziamenti pubblici destinati al trasporto pubblico locale

4. Compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Riguardo alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese ex art.5, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016, si ritiene che, poiché si verte nell'ambito dell'esercizio di una delega di funzioni istituzionali che competono esclusivamente a Città Metropolitana, le risorse che a tale scopo saranno trasferite non sono in grado di interferire con la disciplina della concorrenza, posto che per detta attività Genova Parcheggio SpA non potrà porsi in concorrenza con altre aziende.

Inoltre, detti trasferimenti di risorse finanziarie che Città metropolitana sarà tenuta ad effettuare alla Agenzia hanno uno specifico vincolo di destinazione, tale che non sarà consentito alla Società beneficiaria di utili da destinare ad altri servizi pubblici e quindi in grado di interferire con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

Genova, 21/09/2023

COMMISSIONE CONSILIARE

3 - Pianificazione strategica e di settore (lavori pubblici, alienazioni e valorizzazioni, Pums, Biciplan, Piani di dimensionamento scolastico e offerta formativa) – Società ed organismi partecipati.

ESITO DI ESAME ISTRUTTORIO

SEDUTA DEL **Lunedì 25 Settembre 2023**

ARGOMENTO IN DISCUSSIONE:

PROPOSTA N. **2301**

OGGETTO: **ACQUISTO DI QUOTE SOCIETARIE IN GENOVA PARCHEGGI SPA FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DELL' AGENZIA LOCALE DI MOBILITA' DELL 'A.T.O METROPOLITANO DI GENOVA EX ART. 7, COMMA 1, LETTERA C) DELLA L.R. LIGURIA N. 33/2013 –**

All'esito della discussione, la proposta in esame ha conseguito la seguente votazione:

Componente	Gruppo	Delegato da:	Voti rappr	Votazione			
				Favorevole	Contrario	Astenuto	Assente al voto
PERAGALLO MC	per la CITTA' METROPOLITANA		5	X			
BOTTA D.							
ROSSI A.	LEGA CITTA' METROPOLITANA GENOVA/SALVINI		3	X			
GARBARINO C.							
ROBELLO G.	FRATELLI D'ITALIA		2	X			
GANDOLFO C.							
PODESTA' F.	FORZA ITALIA		2	X			
TASSO G.							
FRANCESCHI S.	CIVICI DEMOCRATICI PROGRESSISTI		3			X	
BRUCCOLERI M.							
VILLA C.	CIVICI DEMOCRATICI PROGRESSISTI		3				
DAMONTE S.						X	
		Totali	18	12		6	

Annotazioni:

In virtù della votazione espressa il parere della Commissione è:

FAVOREVOLE ☒

senza modificazioni ☒

con modificazioni ☐

CONTRARIO ☐

Genova, 25 Settembre 2023

fto

Il Presidente
Maria Caterina Peragallo

**Verbale n. 20 del 26.09.2023 - Parere su acquisto di quote societarie in Genova
Parcheggi SpA finalizzato alla costituzione dell'Agenzia Locale di Mobilità dell'A.T.O.
Metropolitano di Genova ex art.7, comma 1, lettera c) della L.R. Liguria n. 33/20213**

In data 26.09.2023 alle ore 09.30 si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti nelle
persone di:

Dott. Fabrizio Rimassa Presidente

Dott. Piero Ghersi Componente

Dott.ssa Patrizia Trabucco Componente

per procedere all'esame della documentazione fornita per redigere il proprio parere sull'
acquisto di quote societarie in Genova Parcheggi SpA finalizzato alla costituzione
dell'Agenzia Locale di Mobilità dell'A.T.O. Metropolitano di Genova ex art.7, comma 1,
lettera c) della L.R. Liguria n. 33/20213 .

A tale proposito i sottoscritti revisori:

visto che

- la Città Metropolitana di Genova è Ente di Governo del trasporto terrestre e marittimo nell'ambito territoriale identificato dall'art. 9 comma 1 lett.b) della Legge Regione Liguria n. 33/2013;
- la Città Metropolitana di Genova ha già disposto l'affidamento in house ad A.M.T. SpA dei servizi di tpl;
- la Città Metropolitana di Genova, quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O) di competenza, esercita le proprie funzioni, ai sensi della lett.c) del comma 1 dell'art. 7 della Legge Regionale Liguria n. 33/2013 anche attraverso la costituzione di Agenzie Locali di Mobilità;
- l'art. 7, comma , lett. c) della Legge Regionale n. 33/2013 prevede che l'istituenda Agenzia Locale di Mobilità potrà essere individuata attraverso la costituzione di una

nuova società o mediante l'utilizzo di una società già esistente purché in possesso dei requisiti normativamente previsti;

- che la società Genova Parcheggio SpA, con le opportune modifiche dello statuto della suddetta società e dei patti parasociali per il controllo analogo dei soci previste nella delibera, può soddisfare i requisiti normativamente previsti,
- che la società Genova Parcheggio SpA permette di minimizzare i costi e può esercitare le funzioni attribuitegli dalla Città Metropolitana di Genova;
- è indispensabile procedere all'acquisizione di un pacchetto di azioni della società Genova Parcheggio SpA da parte della Città Metropolitana di Genova;
- l'acquisto di partecipazioni da parte di un'amministrazione pubblica in società a totale o parziale partecipazione pubblica è disciplinato dal decreto legislativo n. 175 del 19/8/2016;
- l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3 del Tuel – D.Lgs. 267/2000 – prevede che l'organo di revisione esprima il proprio parere sulla modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o partecipazione ad organismi esterni;

rilevato che

- nella relazione tecnico illustrativa relativa all'operazione societaria sono ben evidenziati la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, delle ragioni che giustificano la scelta di Genova Parcheggio SpA e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

esprime **parere favorevole**

alla proposta di deliberazione sull'acquisto pari al 1% del capitale sociale di Genova

Parcheggi SpA per un valore di Euro 26.200,00 finalizzato alla costituzione dell'Agenzia Locale di Mobilità dell'A.T.O. Metropolitano di Genova ex art.7, comma 1, lettera c) della L.R. Liguria n. 33/20213.

Alle ore 12.00 la riunione ha termine previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Fabrizio Rimassa (Presidente)

Dott. Piero Gherzi (Componente)

Dott.ssa Patrizia Trabucco (Componente)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Segreteria e Direzione Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n.267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine al parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Genova li, 26/09/2023

**Sottoscritto dal Dirigente
(MARIA CONCETTA GIARDINA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 49 1° comma e 147bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Segreteria e Direzione Generale

**Oggetto: ACQUISTO DI QUOTE SOCIETARIE IN GENOVA PARCHEGGI SPA
FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DELL' AGENZIA LOCALE DI MOBILITA'
DELL 'A.T.O METROPOLITANO DI GENOVA EX ART. 7, COMMA 1, LETTERA C)
DELLA L.R. LIGURIA N. 33/2013.**

Il presente provvedimento produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
Note: «TableStart:movimenti» «M_NOTE» «TableEnd:movimenti»													
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

Genova li, 27/09/2023

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**